

# Stoccaggio non autorizzato di limi sul suolo

T.R.G.A. Trento 19 aprile 2021, n. 58 - Rocco, pres.; Polidori, est. - (*Omissis*) (avv.ti Domenichelli e Peterle) c. Comune di (*Omissis*) (avv. Osele) ed a.

**Cave e torbiere - Cave - Attività di estrazione e lavorazione di inerti, di produzione di conglomerati bituminosi e realizzazione di bitumature e pavimentazioni stradali - Stoccaggio non autorizzato di limi sul suolo - Ordinanza sindacale di rimozione dell'intero cumulo di materiale.**

(*Omissis*)

FATTO

1. La società -OMISSIS- - operante nei settori dell'estrazione e della lavorazione degli inerti, della produzione di conglomerati bituminosi e della realizzazione di bitumature e pavimentazioni stradali, e proprietaria in località -OMISSIS-, nel Comune di -OMISSIS-, delle particelle fondiarie -OMISSIS- e -OMISSIS- e della particella edificiale -OMISSIS-, nonché comodataria della p.f. -OMISSIS- (tutte in C.C. -OMISSIS-) - con il presente ricorso riferisce innanzi tutto che, in base all'autorizzazione comunale n. -OMISSIS-, sulle predette particelle viene coltivata la cava denominata -OMISSIS- e che, in base al ciclo produttivo della cava, il materiale calcareo estratto viene frantumato, selezionato per dimensioni e lavato con acque che, tramite un circuito chiuso, vengono poi riutilizzate. Tali acque dopo le operazioni di lavaggio contengono i cc.dd. limi, ossia materiale fangoso in sospensione che viene separato mediante un processo di chiariflocculazione e decantazione, con successiva pressatura della torbida estratta dal decantatore. Va in tal senso precisato che la chiariflocculazione è un trattamento chimico-fisico applicato alle acque da trattare o depurare e che consiste principalmente nella precipitazione di sostanze sospese non sedimentabili (e, se presenti in soluzione, anche le sostanze sedimentabili) che durante il processo medesimo progressivamente formano aggregati di maggiori dimensioni e di peso fino a costituire un precipitato che si deposita sul fondo del contenitore o della vasca utilizzati. Mediante tale processo si ricavano pertanto nella specie limi essiccati e acque chiarificate da riutilizzare per il lavaggio del materiale calcareo.

Rappresenta altresì la ricorrente che, a seguito di un sopralluogo eseguito in data -OMISSIS- dal Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri (di seguito NOE) di Trento presso le aree della cava, è stato redatto un verbale di sequestro, preventivo e probatorio, avente ad oggetto, tra l'altro, una presunta discarica, «*contenente circa -OMISSIS- di rifiuti non pericolosi costituiti prevalentemente da fanghi (limi) provenienti da chiarificazione-decantazione delle acque di lavaggio di attività estrattiva ubicata nella porzione di area situata a nord - ovest della p.f. -OMISSIS- in C.C. -OMISSIS-*». In particolare, secondo quanto risulta dal verbale «*l'azienda non ha prodotto la documentazione necessaria per dimostrare l'effettivo utilizzo delle miscele ottenute, palesandosi che i rifiuti residui del lavaggio e dalla pulitura di minerali, costituiti da fanghi derivanti dal lavaggio degli inerti, stimati in circa -OMISSIS- giornalieri vengono tutt'ora stoccati sul cumulo presente nella parte nord - ovest dell'area di cava come peraltro rilevabile visivamente dallo stato dei luoghi*» (cfr. pag. 18 del verbale) e, per l'effetto, i limi sarebbero da classificare come rifiuti «*in ragione della documentazione sopra esposta, esaustiva della volontà di disfarsene da parte del produttore che da sempre, chiedendo l'autorizzazione allo stoccaggio, ne prevedeva sin dall'origine la qualificazione come rifiuto*». In sostanza i limi in questione sarebbero qualificabili, secondo la ricostruzione del NOE, non già come rifiuti di estrazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 117 del 2008, né come sottoprodotti, ai sensi dell'art. 184-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, bensì come rifiuti *tout court*.

Aggiunge poi la ricorrente che il Comune di -OMISSIS- con l'ordinanza prot. n. -OMISSIS- - qualificando come rifiuto soltanto l'eccedenza di circa -OMISSIS- mc, rispetto ai circa -OMISSIS- di limi indicati nel predetto verbale, e ritenendo i rimanenti -OMISSIS- mc autorizzati a permanere presso le aree di cava, in quanto destinati ad essere utilizzati per il piano finale di ripristino e per la costruzione di un tomo paramassi - ha diffidato la ricorrente medesima a procedere: A) alla «*caratterizzazione del materiale che costituisce il cumulo ai sensi dell'allegato I° "caratterizzazione dei rifiuti di estrazione" del D.Lgs. 117/2008*»; B) alla «*presentazione di un piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2008 nonché dell'Allegato alla D.G.P. n. 1850 d.d. 26.10.2015 che illustri le modalità di smaltimento del suddetto materiale ovvero di riutilizzo ove ne ricorrano i requisiti di legge*»; C) alla «*rimozione del materiale limoso costituente il cumulo per la parte che eccede la quantità autorizzata dai provvedimenti citati in premessa secondo quanto sarà definito da idoneo progetto di rimozione da redigersi a cura della ditta in indirizzo nonché della documentazione tecnica di cui al punto 2*»; D) alla «*riprofilatura della parte restante del cumulo di limo con angolo non superiore a 25 gradi secondo quanto previsto dal "Progetto esecutivo cava -OMISSIS-*»; E) alla «*analisi per la verifica di non contaminazione del terreno circostante il cumulo*».



Rappresenta inoltre la ricorrente di aver impugnato la suddetta ordinanza innanzi a questo Tribunale, che con la sentenza -OMISSIS-, pur respingendo il ricorso, ha chiarito come la qualificazione di un materiale come rifiuto dipenda non già dal sopradescritto procedimento di chiariflocculazione, bensì «dalle quantità di limo autorizzate, dalle modalità attuate di stoccaggio, nonché dalla permanenza (durata) dell'accumulo». Difatti nella sentenza si legge in più punti che solo il materiale eccedente - rispetto ai -OMISSIS- mc autorizzati, in quanto destinati al ripristino del sito e alla costruzione del tomo paramassi - costituisce rifiuto. Ciononostante il Comune di -OMISSIS- con nota del -OMISSIS- - nel richiamare la nota prot. n. -OMISSIS- con cui l'Agenda provinciale per la protezione dell'ambiente (di seguito APPA), «opinando che tutti i limi costituenti il cumulo in oggetto potevano rilevare tutti come rifiuti», ha evidenziato alcune criticità in merito all'ordinanza del -OMISSIS- - ha avviato il procedimento finalizzato all'emissione di una nuova ordinanza, funzionale alla rimozione dell'intero cumulo di -OMISSIS- mc.

Riferisce da ultimo la ricorrente che - nonostante le osservazioni dalla stessa presentate in data 24 giugno 2020 - il Comune di -OMISSIS- ha notificato l'impugnata ordinanza prot. n. -OMISSIS-, con cui ha ordinato di effettuare: 1) «la caratterizzazione dell'intero cumulo di materiale di -OMISSIS- metri cubi che si connota totalmente come rifiuto»; 2) «la presentazione di un piano di gestione dei rifiuti costituenti l'intero cumulo di circa -OMISSIS- metri cubi al fine della rimozione, dell'avvio a recupero o smaltimento e al ripristino dello stato dei luoghi»; 3) «l'effettuazione delle analisi per la verifica di non contaminazione del terreno nell'osservanza di quanto proposto nel piano di indagine (capitolo 3 della relazione tecnica redatta dalla -OMISSIS-) e di quanto evidenziato da APPA (che aveva ravvisato la necessità di integrare le previsioni formulate dalla ditta) e recepito dal Comune nella propria comunicazione sindacale prot. -OMISSIS- ...», diffidando pertanto la ricorrente medesima 1) «ad eseguire le operazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'Ordinanza entro il termine di novanta giorni dal ricevimento del presente provvedimento»; 2) «a trasmettere tutta la documentazione prevista dalla vigente specifica normativa al Comune di -OMISSIS-, al Comando dei Carabinieri N.O.E. di Trento ed all'Agenda APPA, con particolare riguardo ai siti di conferimento dei rifiuti stessi».

A fronte di tale provvedimento la ricorrente in data -OMISSIS- ha chiesto al Comune di -OMISSIS- - senza prestare acquiescenza - la concessione di un congruo termine, non inferiore a 120 giorni, per dare esecuzione alla nuova ordinanza. Tuttavia il Comune, solo a seguito di un sollecito, con la nota prot. n. -OMISSIS- (anch'essa impugnata) ha concesso una proroga di soli -OMISSIS- giorni.

2. Dei provvedimenti impugnati la ricorrente chiede, quindi, l'annullamento deducendo le seguenti censure.

1) *Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, erroneità dei fatti presupposti, irragionevolezza, contraddittorietà, perplessità, illogicità ed ingiustizia manifeste.*

L'impugnata ordinanza del -OMISSIS- si fonda su tre presupposti erronei e che risultano comunque smentiti dalla documentazione di cui tanto il Comune, quanto il NOE e l'APPA erano in possesso sin dall'avvio del procedimento penale. Dunque non è vero che il Comune avrebbe operato il proprio *revirement* (rispetto alla decisione assunta con l'ordinanza del -OMISSIS-) in base a documentazione di cui in precedenza non era a conoscenza, ossia in base alla documentazione contenuta nel fascicolo delle indagini preliminari, dalla quale sarebbe emerso (cfr. le contestazioni indicate nella motivazione del provvedimento impugnato) che: A) «anche il materiale "limo" costituente i circa -OMISSIS- metri cubi, siccome originariamente previsti dal "Progetto esecutivo cava -OMISSIS-", risultano stoccati da più di tre anni ed in assenza di apposito piano di gestione»; B) «i complessivi circa -OMISSIS- metri cubi sono risultati essere costituiti da residui di lavaggio di materiale proveniente anche da siti estrattivi diversi da quelli di -OMISSIS-, quindi da materiale porfirico oltre a quello calcareo della cava di -OMISSIS-», e ciò varrebbe, di per sé, a rendere rifiuto l'intero cumulo di -OMISSIS-; C) «i fanghi derivanti dal lavaggio degli inerti sono stati mescolati con il materiale proveniente dalla pulizia dei pozzetti di raccolta delle acque del sito produttivo».

Innanzitutto la contestata mancanza di un apposito piano di gestione dei rifiuti è smentita *per tabulas* dal progetto esecutivo della cava, approvato dal Comune con il rilascio dell'autorizzazione n. -OMISSIS-, previo parere favorevole del Comitato tecnico interdisciplinare cave della Provincia in data -OMISSIS-, perché tale progetto contiene anche il piano di gestione dei rifiuti di estrazione previsto dall'art. 5 del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 117, recante attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE.

In particolare al par. 3.4. del progetto esecutivo (rubricato «gestione degli scarti ai sensi del D.Lgs. 117/2008») si legge che «la produzione di scarti nell'ambito dell'attività di coltivazione della cava è costituita dal materiale inerte finissimo risultante dall'impianto di lavorazione e definiti nell'ambito del decreto come "sterili" o più comunemente come "limi"...», e che il piano di gestione dei rifiuti «si articola delle seguenti parti: 1) Sulla base degli attuali tassi di estrazione si prevede la produzione di circa -OMISSIS- di limo risultante dalla lavorazione del materiale inerte estratto dalla cava. Su tale materiale sarà eseguito il test di cessione una volta all'anno e la caratterizzazione una volta ogni due anni. 2) I limi derivano dalle operazioni di lavorazione ad umido dei materiali estratti all'interno della cava. Tali materiali sono separati dalle acque di lavaggio dei materiali inerti mediante l'utilizzo di un impianto di decantazione con recupero delle acque e asciugatura del fango mediante filtopressa». 3) I limi una volta separati dalle acque di lavaggio vengono lasciati alla base della filtopressa per circa una settimana in modo da ridurre il tasso di umidità che si attesta a circa il 20%. Gli sterili vengono successivamente asportati e depositati in cumulo nell'angolo nord-est (rectius nord-ovest) della cava. La ditta è in possesso di un'autorizzazione per lo stoccaggio provvisorio di circa -OMISSIS- sulla

p.f. -OMISSIS-. I limi saranno depositati disidratati e dovranno essere adeguatamente compattati per evitare che si possano produrre strati deformativi che possano compromettere la stabilità geotecnica del deposito. Non si ritiene sia necessaria la realizzazione di una struttura di contenimento di tipologia A perché la geometria del deposito assicurerà la stabilità dello stesso e non si rileva alcun pericolo di inquinamento nei confronti dell'ambiente circostante. Le scarpate esterne del deposito dovranno essere riprofilate secondo un angolo pari o inferiore a 25%. La periodica analisi chimica assicurerà inoltre che si tratti di materiali ecocompatibili e quindi non pericolosi per l'ambiente circostante. Non si prevede quindi che il deposito possa avere effetti negativi sull'ambiente, qualità dell'acqua, dell'aria e del suolo e sulla salute umana perché il cumulo è stabile dal punto di vista geotecnico e perché le eventuali acque di ruscellamento che si formeranno in seguito al verificarsi di intense precipitazioni rimarranno localizzate all'interno dell'area di cava evitando dispersioni nei confronti dell'ambiente circostante. 4) È prevista l'utilizzazione dei limi, non diversamente utilizzati, nell'ambito della cava per tutte le operazioni di ripristino ambientale; infatti progressivamente al completamento dei lavori di scavo i limi saranno utilizzati come strato di copertura delle scarpate di raccordo e per la costruzione del sistema tomo-vallo del progetto autorizzato; a tal fine il limo sarà preventivamente miscelato con materiale inerte arido o con terreno vegetale nelle percentuali indicate nel progetto in funzione del suo utilizzo. Una buona parte del limo prodotto dalla lavorazione dei materiali inerti sarà impiegato per la realizzazione del piano finale di ripristino e per costruire il tomo paramassi che dividerà l'area a rischio geologico dalla rimanente porzione di cava. L'area ad elevato rischio geologico sarà ripristinata a bosco. Per tale superficie si prevede di impiegare un volume di limo pari a circa -OMISSIS- m<sup>3</sup>».

Dunque - contrariamente a quanto affermato dal Comune - la ricorrente fin dal -OMISSIS- si è dotata di un piano di gestione dei rifiuti di estrazione che prevede la produzione di limi (segnatamente provenienti sia dal materiale calcareo estratto nella cava, sia dal materiale porfirico lavorato all'interno della cava medesima, oppure da altri siti di estrazione), ivi specificando che i limi non diversamente impiegati sarebbero stati utilizzati in misura pari ad almeno circa -OMISSIS- mc «nell'ambito della cava per le operazioni di ripristino ambientale», e fermo restando che il quantitativo di -OMISSIS- mc costituiva un dato meramente previsionale (perché nel -OMISSIS- il progetto prevedeva come necessari al ripristino almeno -OMISSIS- mc di materiale) e non prescrittivo (perché nel piano non è previsto che tale quantitativo costituisce il limite massimo di materiale che può essere stoccato presso l'area di cava).

Né corrisponde al vero che il piano di gestione dei rifiuti di estrazione prevedeva lo «stoccaggio provvisorio dei limi», ossia che (come si legge nella motivazione del provvedimento impugnato) il «termine "provvisorio" riferito ai -OMISSIS- metri cubi di limi previsti ... per il recupero ambientale, mediante la realizzazione del tomo paramassi e del piano finale di ripristino imponeva che il cumulo (nel limite massimo volumetrico suddetto) fosse gestito in modo "dinamico" con cicli continui di produzione e riutilizzo/smaltimento del materiale, mai superando il limite temporale di 3 anni di giacenza consentito dalla norma relativa allo stoccaggio in attesa di recupero o trattamento». Difatti né il piano di gestione, né la disciplina generale delle cave impongono che il materiale di scarto sia gestito «in modo dinamico», perché tale materiale non costituisce rifiuto, sì da non poter essere stoccato per un tempo superiore a tre anni; e ciò in quanto (come chiarito nel secondo motivo di ricorso) ai cc.dd. «rifiuti da estrazione» di cui all'art. 185, comma 2, lett. d), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non si applica la disciplina generale sui rifiuti contenuta nel medesimo decreto legislativo, ivi comprese le disposizioni che fissano il limite del triennio per il deposito provvisorio dei rifiuti (diversi da quelli da estrazione).

Del resto al par 3.8. del progetto esecutivo (rubricato «specifiche tecniche dei materiali di riempimento») si legge che per le operazioni di ripristino potranno essere utilizzati «fanghi costituiti da inerti provenienti dalla chiarificazione o decantazione naturale delle acque di lavaggio di inerti o di attività estrattive secondo quanto previsto dal piano di gestione ai sensi del D.Lgs. -OMISSIS-/5/2008 n. 117. Sulla base della ipotesi di progetto sarà necessario reperire un volume complessivo di questi materiali pari a -OMISSIS- mc».

Inoltre, secondo la ricorrente, la conoscenza e la condivisione del piano di gestione dei rifiuti da parte del Comune sono attestate dal carteggio intercorso nel corso del tempo tra la ricorrente e il Comune stesso. Difatti il Comune con nota del -OMISSIS- - nel comunicare alla ricorrente l'approvazione, con delibera della Giunta Provinciale n. -OMISSIS-, delle linee guida per l'applicazione del d.lgs. n. 117 del 2018 nel territorio trentino - ha precisato che tale delibera fissava al -OMISSIS- il termine per la presentazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione e ha, quindi, invitato la ricorrente era a «dare comunicazione alle autorità competenti dell'avvenuto adempimento degli obblighi previsti». La ricorrente, a sua volta, con nota del -OMISSIS- ha precisato che il piano di gestione dei rifiuti d'estrazione «è già stato compreso e autorizzato con il progetto di rinnovo all'esercizio della cava ai sensi della L.P. 7/2006 e solo qualora subentrino variazioni alla gestione dei processi o dei rifiuti risultanti dovrà essere presentata una variante al Piano stesso». Inoltre in data 12 dicembre 2016 il redattore del progetto esecutivo, a seguito del sopralluogo del -OMISSIS-, ha dichiarato che l'attività svolta nella cava «non ha prodotto rifiuti minerali diversi da quelli considerati nel Piano di gestione dei rifiuti di estrazione approvato e non sono subentrate modifiche sostanziali nella presenza e funzionamento delle strutture di deposito».



Quanto all'ulteriore contestazione, secondo la quale i limi sarebbero costituiti da «materiale porfirico oltre a quello calcareo della cava di -OMISSIS-», anche tale circostanza è ben nota al Comune sin dal rilascio dell'autorizzazione n. -OMISSIS-.

Al par. 3.10 del progetto esecutivo si legge infatti che «il materiale estratto consiste in un detrito di natura dolomitico-calcarea, con clasti di dimensioni variabili dalla ghiaia ai grossi blocchi, dotati di basso grado di arrotondamento ed immersi in matrice fine sabbioso-limoso. Per esigenze aziendali la ditta acquista materiale di natura porfirica, con successiva lavorazione e selezione». Inoltre nella relazione tecnica allegata al Programma Pluriennale d'Attuazione del Comune di -OMISSIS- si legge, al punto 4.3 (rubricato «lavorazione dei materiali»), che «tutto il materiale estratto sia detritico che roccioso viene lavorato in impianti di frantumazione, selezione e lavaggio per la produzione di aggregati certificati CE e utilizzati per la produzione di conglomerati cementizi e bituminosi, malte, massicciate stradale, opere idrauliche. I due impianti localizzati internamente all'area estrattiva (-OMISSIS- e -OMISSIS-) sono utilizzati anche per le produzioni non prevalenti di altri materiali inerti con provenienza esterna rispetto all'area estrattiva». In particolare la ricorrente è autorizzata alla lavorazione di «altri materiali calcarei e porfirici provenienti da «altre cave autorizzate». Dunque l'utilizzo di materiali porfirici provenienti da altre cave - oltre ad essere una tecnica di lavorazione comune a tutte le imprese di produzione di conglomerati bituminosi - costituisce una circostanza nota e approvata dalla stessa Amministrazione comunale. Del resto, in nessuna parte del piano di gestione dei rifiuti e, più in generale, del piano esecutivo della cava si prevede che i limi derivanti dalla lavorazione del calcare siano tenuti separati dai quelli derivanti dalla lavorazione del porfido, e comunque la miscela di tali limi non ha comportato alcuna reazione, tale da rendere il materiale diverso e/o pericoloso; ciò in quanto i limi, sia che derivino da materiali calcarei, sia che derivino da materiali porfirici, sono materiali inerti e non pericolosi e vengono classificati con lo stesso codice 010412 «Sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 010407 ed 010411».

Anche l'ultima contestazione, secondo la quale «i fanghi derivanti dal lavaggio degli inerti sono stati mescolati con il materiale proveniente dalla pulizia dei pozzetti di raccolta delle acque del sito produttivo», è priva di ogni fondamento. Come precisato nelle osservazioni procedurali del 24 giugno 2020, eventuali condotte difformi dal processo produttivo potrebbero essere, al più, riconducibili ad errori commessi dagli operatori impiegati presso le aree di cava; ma si tratterebbe comunque di condotte aventi un impatto pressoché nullo sulla qualità del materiale. Non è, quindi, corretto affermare - come invece si legge nella motivazione dell'impugnata ordinanza - che la ricorrente avrebbe ammesso «l'avvenuto mescolamento». Inoltre i dati ufficiosi delle prime analisi compiute sul materiale sottoposto a sequestro confermano l'assenza di qualsiasi elemento pericoloso e/o inquinante, e quindi nessuna condotta censurabile può essere imputata alla ricorrente con riferimento al materiale proveniente dalla pulizia dei pozzetti.

In definitiva, secondo la prospettazione della ricorrente, pur non essendo il presente giudizio la sede ove contestare le affermazioni del NOE, tuttavia «la documentazione depositata presso la -OMISSIS- attesta inequivocabilmente che nessun fatto di rilevanza penale può essere contestato»; ciò in quanto «la disciplina delle attività di cava è sottratta dalla disciplina generale sui rifiuti, e ciò sulla base di specifica direttiva comunitaria (2006/21/CE) specificamente recepita nel nostro ordinamento con il più volte citato D.Lgs. n. 117/2008». Dunque anche «le considerazioni sulla necessità di stoccaggio “dinamico” ovvero per periodi non superiori a tre anni - derivanti dalla disciplina generale sui rifiuti, ma non applicabile ai rifiuti di estrazione - costituiscono un palese travisamento delle disposizioni che regolano le attività di cava». In ogni caso gli ordini impartiti con il provvedimento impugnato sono manifestamente irragionevoli e ingiusti perché la ricorrente nel corso degli anni si è sempre attenuta alle prescrizioni contenute nel progetto esecutivo della cava, prescrizioni che solo ora il Comune ritiene inesistenti. Del resto, posto che le considerazioni innanzi svolte costituivano oggetto delle osservazioni procedurali, l'impugnata ordinanza risulta anche palesemente immotivata, perché non sono stati specificati i «motivi sulla cui base il Comune pretenderebbe di mettere in discussione, solo oggi, il progetto di coltivazione della cava».

II) *Violazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 117 del 2008 (recante “Attuazione della Direttiva 2006/21/CE, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE”); violazione della direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006; violazione dell'art. 185, co. 2, lett. d), e dell'art. 183 del d.lgs. n. 152 del 2006; violazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 36 del 2003, recante “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”); violazione della D.G.P. n. 1850 del 26 ottobre 2015.*

Anche prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 117 del 2008, l'art. 185, comma 1, lettera b), punto 4), del d.lgs. n. 152 del 2006 (come sostituito dall'art. 2, comma 22, del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4) escludeva dal campo di applicazione della parte IV del medesimo decreto legislativo “i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento di cave” (cfr. la vigente disposizione dell'art. 185, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 152 del 2006). Poi, con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 117 del 2008 tali materiali sono stati definitivamente esclusi dall'ambito di applicazione della normativa generale sui rifiuti in quanto - per l'appunto - disciplinati da una normativa speciale introdotta da tale decreto legislativo.

Risulta allora palesemente erronea la pretesa del Comune di applicare ai limi, per i quali è ora causa, la disciplina relativa alle discariche di rifiuti e, in particolare, l'art. 2, lett. g), del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, che definisce “discarica” ogni “area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo,



compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno”, così come la disciplina di cui alla parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006, ivi compreso l’art. 183, comma 1, che alla lett. aa) e alla lett. bb) definisce, rispettivamente, lo “stoccaggio” ed il “deposito temporaneo” di rifiuti.

Ai limi prodotti all’interno di una cava si applica, infatti, solamente il d.lgs. n. 117 del 2008, il quale dispone - all’art. 3, comma 1, lett. r) - che i “rifiuti di estrazione” vanno collocati in apposite “strutture di deposito”, definite come “qualsiasi area adibita all’accumulo o al deposito di rifiuti di estrazione”.

Tali strutture di deposito sono di due tipi, ossia i “depositi di categoria A” per il caso in cui si tratti di rifiuti pericolosi, e i depositi non di categoria A in tutti gli altri casi; e, secondo l’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 117 del 2008, nel piano di gestione dei rifiuti occorre specificare se, in relazione al tipo di rifiuti prodotti all’interno della cava, sia necessario o meno prevedere una struttura di deposito di categoria A. Ebbene, come già evidenziato, al par. 3.4. del progetto esecutivo della cava si legge che «non si ritiene sia necessaria la realizzazione di una struttura di contenimento di tipologia A perché la geometria del deposito assicurerà la stabilità dello stesso e non si rileva alcun pericolo di inquinamento nei confronti dell’ambiente circostante. Le scarpate esterne del deposito dovranno essere riprofilate secondo un angolo pari o inferiore a 25 %. La periodica analisi chimica assicurerà inoltre che si tratta di materiali ecocompatibili e quindi non pericolosi per l’ambiente circostante».

Si tratta di materiale che non richiede lo stoccaggio presso “strutture di deposito” di tipo A - per espressa previsione dell’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 117 del 2008, secondo il quale “Ai rifiuti inerti e alla terra non inquinata derivanti dalle operazioni di prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento e di stoccaggio delle risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave, nonché ai rifiuti derivanti dalle operazioni di estrazione, di trattamento e di stoccaggio della torba non si applicano gli articoli 7, 8, 11, commi 1 e 6, 12, 13, comma 6, 14 e 16, a meno che detti rifiuti siano stoccati in una struttura di deposito dei rifiuti di categoria A”: e, pertanto, nella specie non era necessaria alcuna preventiva autorizzazione al deposito.

Inoltre la pretesa del Comune di considerare la struttura di deposito esistente sul lato nord ovest della cava come una “discarica abusiva” contrasta con l’art. 3, comma 1, lett. r), n. 4), del d.lgs. n. 117 del 2008, il quale dispone che il deposito di “materiale inerte” dopo un periodo di tre anni presso un’area di cava rende tale accumulo una “struttura di deposito per i rifiuti di estrazione”, e non già una discarica di rifiuti. Del resto anche le linee guida provinciali approvate in attuazione del d.lgs. n. 117 del 2008, nella versione aggiornata del 2016, dispongono al punto 7 (rubricato “Strutture di deposito dei rifiuti di estrazione”) che “sono considerate strutture di deposito di rifiuti di estrazione: ... 4) le strutture per la terra non inquinata, i rifiuti di estrazione non pericolosi derivanti dalla prospezione o dalla ricerca, i rifiuti derivanti dalle operazioni di estrazione, di trattamento e di stoccaggio della torba nonché i rifiuti di estrazione inerti, dopo un periodo di accumulo o di deposito di rifiuti di estrazione superiore a tre anni”.

In definitiva la logica che governa le attività che generano rifiuti di estrazione è opposta a quella delle attività che generano rifiuti, perché si prevede che i depositi di rifiuti di estrazione (come certamente sono i limi derivanti dal processo di lavorazione dei materiali calcarei e porfirici) dopo tre anni dall’accumulo diventano “strutture di deposito” e non “discariche abusive”.

Inoltre le tesi del Comune contrastano con la più recente tendenza in materia ambientale, che mira a ridurre per quanto possibile il conferimento in discarica dei materiali per i quali possa prevedersi il riutilizzo in sicurezza. Difatti il d.lgs. 3 settembre 2020, n. 121, recante l’attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, ha modificato l’art. 1 del d.lgs. n. 36 del 2003 prevedendo che “Il presente decreto garantisce una progressiva riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti, in particolare di quelli idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, al fine di sostenere la transizione verso un’economia circolare e adempiere i requisiti degli articoli 179 e 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ...”. Invece in caso di reiezione del presente ricorso sarebbe necessario conferire in discarica -OMISSIS- di materiale non pericoloso (i limi), con notevole impatto ambientale, sia sotto il profilo delle emissioni in atmosfera generate dagli automezzi necessari per il trasporto del materiale presso le discariche, sia sotto il profilo dello spreco di risorse utilmente ricollocabili nella stessa area di cava o presso altre cave, fermo restando che sarebbe comunque difficile reperire discariche disposte ad accogliere una tale quantità di materiali.

III) *Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità.*

L’impugnata ordinanza è altresì illegittima perché qualifica anche i rimanenti -OMISSIS- mc di limi derivanti dall’attività estrattiva come “rifiuti” (e, quindi, come una “discarica abusiva” il relativo sito), senza considerare che i -OMISSIS- mc di materiale indicati nel progetto esecutivo costituiscono un mero dato previsionale. Difatti, posto che la quantità eccedente i -OMISSIS- mc non può trasformare la natura del materiale, si tratta soltanto di adeguare il progetto di coltivazione, l’autorizzazione e la documentazione progettuale attestante le necessità di ripristino finale, che sicuramente richiederà un quantitativo ben maggiore non solo rispetto ai -OMISSIS- mc originariamente previsti, ma anche rispetto ai -OMISSIS- mc già accumulati.

Inoltre, seppure i -OMISSIS- mc indicati nel progetto esecutivo dovessero essere considerati come un limite massimo, non per questo i volumi eccedenti devono essere equiparati ai rifiuti *tout court* e, come tali, essere conferiti in discarica. Difatti, anche se i limi che eccedono limite di -OMISSIS- mc non dovessero essere utilizzabili all'interno del perimetro di cava per il ripristino finale, l'Amministrazione comunque avrebbe dovuto consentirne il trasporto nelle altre cave della ricorrente, espressamente autorizzate a ricevere questi materiali. Del resto i piani di gestione delle altre cave di proprietà della ricorrente attestano la volontà della ricorrente medesima di riutilizzare anche i limi della cava di -OMISSIS-, e lo stesso art. 4.4. del Programma Pluriennale d'Attuazione del Comune di -OMISSIS- (specificamente dedicato all'area estrattiva) prevede che *“lo scarto risulta costituito dal materiale finissimo (limo) risultante dal lavaggio e successivo addensamento e asciugatura a mezzo filtropressa; tale materiale trova un parziale utilizzo commerciale in impasti con altri aggregati per la produzione di stabilizzati o sabbie da tubo e per il restante può trovare adeguati utilizzi per le operazioni di ripristino delle aree di cava”*.

IV) *Eccesso di potere per manifesta incongruità e irragionevolezza e per difetto di istruttoria.*

L'impugnato provvedimento del -OMISSIS- - con cui è stata concessa una proroga di soli -OMISSIS- giorni per la presentazione del piano di gestione di cui al punto 2 dell'ordinanza del -OMISSIS- - a fronte della richiesta di assegnazione di un congruo termine, non inferiore a 120 giorni - è anch'esso illegittimo.

Le operazioni di caratterizzazione dell'intero cumulo, iniziate il 4 settembre 2020 e attualmente in corso, richiederanno un tempo complessivo non inferiore ai 20 giorni lavorativi. A seguire, le operazioni di analisi del materiale richiederanno non meno di ulteriori 20 giorni lavorativi. Solo al termine di queste operazioni sarà disponibile il certificato di analisi, necessario per la predisposizione del piano di gestione oggetto della prescrizione sub 2).

Dunque, la proroga di soli -OMISSIS- giorni è palesemente incongrua, specie se si considera che l'originario termine di 90 giorni si è dimostrato a appena sufficiente per completare le operazioni di carotaggio e caratterizzazione del materiale depositato presso la cava, conclusesi da pochi giorni, ma mancano ancora i risultati delle analisi dei campioni prelevati. Pertanto non è possibile predisporre un piano di gestione di materiali dei quali ancora non si conoscono con precisione le caratteristiche chimico/fisiche.

3. La Provincia autonoma di Trento si è costituita in giudizio per resistere al ricorso con memoria depositata in data -OMISSIS- dicembre 2020, ivi illustrando la complessa vicenda per cui è causa e precisando, in particolare, che l'impugnata ordinanza comunale del -OMISSIS- è frutto di rilievi mossi dall'APPA in più occasioni (da ultimo con la nota prot. n. -OMISSIS-) sulla precedente ordinanza comunale del -OMISSIS- e che gli esiti delle analisi eseguite, a seguito dell'adozione dell'ordinanza in data -OMISSIS-, sui campioni prelevati in contraddittorio con la ricorrente confermano *«una complessiva gestione del cumulo incongruente con uno stoccaggio di limi provenienti da materiali naturali estrattivi della cava del ricorrente»*. Difatti l'APPA con nota del -OMISSIS- ha evidenziato come in base agli accertamenti del NOE *«il cumulo in questione non potesse che considerarsi una discarica non autorizzata e che, conseguentemente, la caratterizzazione dell'intero cumulo dovesse essere effettuata in base alla normativa dei rifiuti (parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006), non potendosi configurare i limi quali rifiuti di estrazione»*, e come questo stesso Tribunale con la sentenza n. -OMISSIS- abbia confermato che i limi andavano qualificati come rifiuti e l'intero cumulo di oltre -OMISSIS- come una discarica abusiva. Inoltre dalle analisi eseguite dall'APPA è emersa *«la presenza diffusa di materiale non naturale, ma antropico ed estraneo rispetto ai limi di lavaggio del materiale di cava, confermando, così, la natura di discarica del cumulo. In particolare, si è riscontrata in primo luogo la presenza di diversi strati di fresato d'asfalto che costituisce a tutti gli effetti un rifiuto e che di fatto è stato smaltito come tale nel cumulo. In secondo luogo, le risultanze analitiche hanno evidenziato la presenza diffusa nel cumulo di idrocarburi, anche questi, con tutta evidenza, estranei ai limi di lavaggio e dovuti, probabilmente, alla presenza del fresato d'asfalto nel cumulo e agli sversamenti dei residui di lavaggio dei pozzetti di scarico dell'intero impianto»*.

4. Anche il Comune di -OMISSIS- si è costituito in giudizio per resistere al ricorso e con memoria depositata in data 6 marzo 2021 ha replicato alle censure formulate dalla ricorrente.

In replica al primo motivo è stato evidenziato come non sia ravvisabile alcun profilo di contraddittorietà nella condotta del Comune: e ciò in quanto l'ordinanza del -OMISSIS- ha riguardato solo lo stoccaggio del materiale in misura superiore a quanto autorizzato dal Comune, senza che venisse in rilievo la composizione del materiale, posto che l'Amministrazione comunale non ha mai effettuato analisi chimiche sui limi (non rientrando tra i suoi compiti svolgere attività della specie) e, quindi, non aveva motivo di ritenere che il materiale contenesse tracce di idrocarburi, asfalto, materiale bituminoso, e contaminanti aventi valori superiori a quelli consentiti. Tale situazione è emersa solo dopo la pubblicazione della predetta sentenza n. -OMISSIS- e, quindi, l'Amministrazione comunale non poteva in alcun modo supporre che l'intero cumulo di -OMISSIS- mc fosse costituito da rifiuti, come invece è emerso dall'indagine penale. Dunque la sola pendenza di un procedimento penale, i cui atti sono secretati sino alla conclusione delle indagini preliminari (-OMISSIS-), non avrebbe potuto giustificare provvedimenti più drastici da parte del Comune, il quale a sua volta non disponeva di elementi per qualificare come rifiuto anche la parte di materiale autorizzata. Invece dopo la ostensione degli atti del procedimento penale è stato possibile prendere contezza della situazione che ha poi determinato l'adozione dell'ordinanza oggetto del presente giudizio.

Quanto all'asserita contraddittorietà tra l'impugnata ordinanza e i documenti già in possesso del Comune, è stato evidenziato che il par. 3.4. del progetto esecutivo della cava si riferisce ad un cumulo che avrebbe dovuto essere contenuto in -OMISSIS- mc e che il movimento dei limi - tale da far considerare il cumulo come "dinamico" - è stato periodicamente dichiarato, mentre il Comune si è affidato a verifiche di massima, poiché il movimento dei limi avveniva, contestualmente alla produzione dei limi stessi, con un sistema che avrebbe dovuto togliere materiale da un lato ed aggiungerlo dall'altro. Inoltre era previsto che il deposito potesse contenere materiale porfirico, ma in misura marginale, dovendosi comunque escludere la presenza di materiali come l'asfalto e bitumi o di altre sostanze altamente inquinanti. Quanto al secondo motivo è vano, secondo il Comune, il tentativo di controparte di distogliere l'attenzione dalla situazione di inquinamento ambientale contestata con l'impugnata ordinanza, sì da escludere l'applicazione della disciplina generale sui rifiuti.

Al terzo motivo il Comune ha replicato ribadendo che l'ordinanza del -OMISSIS- si riferiva soltanto al materiale eccedente i -OMISSIS- mc autorizzati perché all'epoca non erano disponibili gli elementi in base ai quali l'intero cumulo di -OMISSIS- deve, invece, essere qualificato come un cumulo di rifiuti.

Infine, secondo il Comune, il quarto motivo, ancor prima che infondato è inammissibile per carenza di interesse, perché la ricorrente ha provveduto a produrre il piano di gestione dei rifiuti (richiesto con l'ordinanza del -OMISSIS-) in data -OMISSIS-, ossia allo scadere del trentesimo giorno di proroga: il che comunque conferma la congruità della proroga concessa.

Da ultimo il Comune ha precisato che parte della documentazione versata in atti dalla Provincia è estranea al presente giudizio in quanto si riferisce «all'iter autorizzativo di bonifica relativo ad un superamento di valori CSC localizzato e dovuto a spargimento accidentale di olio motore», nonché «all'iter autorizzativo di bonifica relativo ad una zona di circa -OMISSIS-, ... dove era posizionato uno scarico abusivo di acque di lavorazione».

5. La Provincia autonoma di Trento con memoria depositata in data 8 marzo 2021 ha diffusamente replicato alle suseposte censure della ricorrente.

Riguardo al primo motivo è stato evidenziato innanzi tutto che - sebbene l'art. 5 del d.lgs. n. 117 del 2008 richieda, ai commi 1 e 2, la predisposizione di un "piano di gestione dei rifiuti di estrazione" recante misure volte a conseguire gli obiettivi di prevenzione e riduzione dei rifiuti (anche tramite la ricollocazione dei rifiuti di estrazione nei vuoti), nonché di incentivo al recupero e di smaltimento sicuro, e al comma 4 preveda che il piano deve essere riesaminato ogni cinque anni e, comunque, ogniquale volta intervengano modifiche sostanziali nel funzionamento della struttura di deposito - nella fattispecie in esame tale piano è come se non esistesse, perché la realtà gestionale non corrisponde a quanto indicato nel progetto esecutivo della cava.

Tale progetto, redatto nel -OMISSIS-, non è mai stato riesaminato e comunque non contiene informazioni corrispondenti all'effettiva realtà gestionale della cava, né alcuna misura volta al perseguimento delle finalità indicate nell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 117 del 2008, né - ancora - una descrizione delle caratteristiche dell'area di deposito. In particolare al par. 3.4., ove sono descritte le modalità di produzione dei rifiuti derivanti dalla coltivazione della cava, si precisa soltanto che tali materiali «trovano un parziale utilizzo commerciale in impasti con altri aggregati per la produzione di stabilizzati o sabbie da tubi, per la produzione di terreni vegetali, per la realizzazione di barriere idrauliche e per le operazioni di ripristino ambientale in genere, comprese le operazioni che riguardano la sistemazione dell'area di cava», e solo alla fine del paragrafo è prevista «l'utilizzazione dei limi, non diversamente utilizzati, nell'ambito della cava per le operazioni di ripristino ambientale», con la precisazione dell'impiego a tal fine di un volume pari a circa -OMISSIS- mc.

Quanto poi alle modalità di deposito del materiale, il progetto indica una localizzazione diversa da quella effettiva («Gli sterili vengono successivamente asportati e depositati in cumulo nell'angolo nord-est dell'area di cava»).

Inoltre il progetto medesimo menziona un'autorizzazione in fase di rinnovo per lo «stoccaggio provvisorio» di rifiuti per un massimo di -OMISSIS- tonn./anno; tuttavia tale autorizzazione, rilasciata nel -OMISSIS- e poi prorogata, non è mai stata rinnovata. E sempre con riferimento allo stoccaggio provvisorio dei limi (e non con riferimento ai -OMISSIS- mc di limi necessari per il ripristino) il progetto prevede la compattazione, la profilatura a 25° e la periodica analisi chimica del materiale, escludendo la necessità di realizzare una struttura di deposito di categoria A.

Quindi il progetto esecutivo non prevede la realizzazione di un cumulo di limi di -OMISSIS- mc, limitandosi ad indicare la stima della quantità di limo necessaria per il ripristino. Né tale stima può essere considerata un'implicita previsione di un deposito di limi, perché nel -OMISSIS-, quando il progetto è stato redatto, l'attività estrattiva avrebbe dovuto durare 22 anni e, quindi, considerata la produzione annua di -OMISSIS- mc di limi, lo stoccaggio dei limi necessari per il ripristino avrebbe richiesto meno di 8 anni, e non l'intera durata dell'attività estrattiva.

Pertanto il par. 3.4. del progetto esecutivo - che, secondo la ricorrente, dovrebbe costituire il piano di gestione dei rifiuti - in realtà non contiene alcuna misura di gestione del cumulo di -OMISSIS-, ma solo misure di gestione riferite ad un cumulo provvisorio di misura di gran lunga inferiore, e quindi il Comune ha correttamente contestato l'assenza di un piano di gestione perché il par. 3.4. non presenta i requisiti previsti dall'art. 5 del d.lgs. n. 117 del 2008 e dalle linee guida approvate con la delibera della Giunta Provinciale n. 1850 del 2015.

Quanto alla contestata presenza di limi derivanti dalla lavorazione di materiale porfirico diverso dal materiale calcareo della cava -OMISSIS- - e, quindi, proveniente da altre cave - l'autorizzazione n. -OMISSIS- ed il programma pluriennale

delle aree estrattive (provvedimenti non impugnati dalla ricorrente), così come il progetto esecutivo della cava, non prevedono tale evenienza *«riferendosi sempre e comunque per i limi al materiale derivante dal lavaggio di materiale calcareo della cava -OMISSIS-»*. In particolare la predetta autorizzazione reca il divieto assoluto di *«usare l'area oggetto della presente autorizzazione per il deposito, anche provvisorio, di qualsiasi materiale estraneo all'attività estrattiva»*, e nel par. 3.4. del progetto esecutivo si precisa che i limi *«derivano dalle operazioni di lavorazione ad umido dei materiali estratti all'interno della cava»*, senza prevedere che possano derivare da lavorazioni compiute su materiale estratto da altre cave.

Inoltre il piano di gestione, in ossequio all'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 117 del 2008, avrebbe dovuto contenere la caratterizzazione dei rifiuti di estrazione, ma nel par. 2.4. del progetto esecutivo non si rinvenivano né l'indicazione della provenienza geografica del materiale porfirico, né i dati della caratterizzazione dello stesso. Lo stesso art. 5, comma 3, richiede poi che il piano di gestione descriva le operazioni che producono i rifiuti e i trattamenti eventuali successivi a cui sono sottoposti, ma nel par. 2.4. tali operazioni non sono descritte.

In ogni caso le risultanze delle analisi relative ai campionamenti effettuati nell'-OMISSIS-hanno evidenziato la presenza di materiale estraneo di diverso genere e costituente rifiuto, come idrocarburi e materiale bituminoso, così confermando che la ricorrente ha sempre gestito il cumulo come una vera e propria discarica, ivi mescolando ai limi i rifiuti liquidi derivanti dalla pulizia dei pozzetti ed il fresato d'asfalto e, quindi, comprovando l'impossibilità di configurare i limi in questione come rifiuti di estrazione. Dunque, l'acclarata presenza di materiali estranei alla cava di -OMISSIS- comporta il venir meno delle condizioni sostanziali per poter qualificare i limi di lavaggio del cumulo quali rifiuti di estrazione, e pertanto anche sotto questo aspetto l'impugnata ordinanza è stata correttamente adottata.

Quanto al terzo presupposto fattuale del provvedimento impugnato - ossia la presenza di *«materiale proveniente dalla pulizia dei pozzetti di raccolta delle acque del sito produttivo»* - la Provincia rimarca che secondo la ricorrente l'eventuale presenza di materiale diverso dai limi sarebbe da imputare ad un mero *«errore umano»* e comunque irrilevante in termini di impatto ambientale; e purtuttavia - rileva sempre la Provincia - lo stoccaggio di residui derivanti dalla pulizia dei pozzetti dell'impianto è stato accertato dal NOE.

In particolare dal verbale di sequestro del NOE risulta non soltanto che l'impresa -OMISSIS- nei giorni -OMISSIS- ha eseguito, per conto della ricorrente, *«la pulizia dei pozzetti e delle canalette presenti all'interno dell'impianto»* e il materiale prelevato dai pozzetti *«in parte è stato depositato sul cumulo dei limi presente a nord ovest del cantiere (circa 20 metri cubi) e in parte nei pressi della filtropressa (circa -OMISSIS- metri cubi)»*, ma altresì che la medesima -OMISSIS- *«effettua da alcuni anni la pulizia dei pozzetti»* per conto della ricorrente e il materiale prelevato *«viene sempre depositato sul cumulo dei limi presenti nella parte nord ovest dell'impianto»*. Inoltre i residui prelevati dai pozzetti non possono non essere considerati rifiuti, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 152 del 2006, secondo il quale è rifiuto *“qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi”*, perché non derivano direttamente dalle operazioni di trattamento dei minerali, come chiarito nel verbale di sequestro, ove si legge che i pozzetti raccolgono *«anche le acque reflue di lavaggio dei piazzali e dei cumuli dei rifiuti aziendali»*.

Da quanto accertato in sede penale emerge allora che sul cumulo sono stati sistematicamente riversati rifiuti liquidi costituiti dai residui dei pozzetti di scarico, con conseguente miscelazione, e ciò comporta che tutto il cumulo è da considerare rifiuto.

In definitiva - fermo restando che gli atti delle indagini preliminari esulano dalla giurisdizione di questo Tribunale e, quindi, ogni rilievo circa l'asserita erroneità degli accertamenti svolti in sede penale è inammissibile - secondo la Provincia *«alla luce del quadro autorizzatorio e della gestione dei rifiuti condotta dalla ricorrente, risulta che il cumulo oggetto di sequestro è da considerare una discarica di rifiuti perché la stessa ricorrente per anni ha gestito detto cumulo come tale»*.

In particolare la Provincia ha ribadito che - come già evidenziato nella prima memoria difensiva da essa versata in atti - proprio l'esame del quadro autorizzatorio risultante dal verbale di sequestro del NOE conferma che la ricorrente non trattava i limi come rifiuti di estrazione da reimpiegare nel ripristino ambientale, bensì come rifiuti da sottoporre ad attività di recupero e non ha operato uno stoccaggio provvisorio dei limi stessi in vista di una successiva attività di recupero o ripristino, bensì ha gestito una vera e propria discarica di rifiuti non autorizzata.

Difatti il Comune di -OMISSIS- con la determinazione n. -OMISSIS- aveva rilasciato alla ricorrente, ai sensi dell'art. 64, comma 3, del Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (approvato con il D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41), un'autorizzazione per lo *«stoccaggio provvisorio dei limi provenienti dall'impianto di frantumazione e destinati alla messa in riserva in attesa di poterlo riutilizzare per le bonifiche ambientali o nelle altre attività di recupero previste dalla normativa vigente»*. Tale autorizzazione comunale, di durata quinquennale, consentiva lo stoccaggio di un quantitativo massimo annuo di -OMISSIS- tonnellate ed è stata prorogata due volte, dapprima fino al -OMISSIS- e poi fino al -OMISSIS-: e ciò sebbene il 22 luglio 2008 fosse entrato in vigore il d.lgs. n. 117 del 2008. Pertanto, nonostante la normativa sopravvenuta consentisse di gestire i limi come *“rifiuti estrazione”*, la ricorrente ha proseguito nella gestione dei limi stessi come se fossero rifiuti rientranti nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 152 del 2006, presentando in tal senso istanze di autorizzazione per il trattamento di rifiuti.

Del resto dal verbale di sequestro del NOE risulta - altresì - che la ricorrente nel -OMISSIS- ha ottenuto un'autorizzazione provinciale al recupero di rifiuti costituiti dai limi provenienti dal processo di chiarificazione delle acque (cfr. la determinazione n. -OMISSIS-), ma che tale titolo concerneva, per l'appunto, solo l'attività di recupero (-OMISSIS-) di rifiuti non pericolosi inerti "*-OMISSIS- sterili e altri residui del lavaggio e dalla pulitura di minerali costituiti da fanghi derivanti dal lavaggio degli inerti*", nel mentre non ricomprendeva alcuna attività di stoccaggio-messa in riserva (-OMISSIS-), in quanto, come risulta dalla predetta autorizzazione del -OMISSIS-, la messa in riserva in forma di stoccaggio provvisorio era prevista dalla suddetta autorizzazione del -OMISSIS-, in fase di rinnovo. Inoltre nell'autorizzazione del -OMISSIS- è specificato che, in assenza di autorizzazione comunale, i limi avrebbero dovuto «*essere gestiti nei limiti del deposito temporaneo di cui all'articolo 183, comma 1, lettera m), del d.lgs. 152/2006*», ossia entro il limite temporale di tre mesi.

Dal verbale di sequestro del NOE si evince poi che - sebbene nella delibera della Giunta provinciale -OMISSIS-, relativa alla compatibilità del programma pluriennale di attuazione delle aree estrattive di -OMISSIS-, fosse prevista la possibilità di riutilizzo dei limi prodotti e stoccati - tuttavia la ricorrente non ha mai prodotto alcun progetto per il loro effettivo riutilizzo. Parimenti dal verbale di sequestro si evince che - sebbene nell'autorizzazione rilasciata alla ricorrente per lo svolgimento dell'attività di recupero fosse prescritta la tracciabilità del materiale e la conservazione dei documenti per almeno cinque anni - tuttavia la ricorrente nel corso degli anni dal 2008 al 2017 non ha mai registrato le operazioni di giacenza dei rifiuti relative al codice CER 01.04.12, "*sterili e altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali*".

In conclusione - anche alla luce dei risultati dei sondaggi eseguiti nell'autunno 2020, che hanno consentito di rilevare il superamento del parametro relativo al contaminante PCB (Policlorobifenile) - l'intero cumulo -OMISSIS- mc è da qualificare come una discarica di rifiuti e, quindi, l'unica via percorribile per la cessazione della qualifica di rifiuto è l'attività di recupero, mai posta in essere dalla ricorrente, sebbene sin dal -OMISSIS- essa fosse in possesso di un'apposita autorizzazione in tal senso.

Al secondo motivo la Provincia ha replicato ribadendo quanto già eccepito in replica al primo motivo e precisando che, secondo la giurisprudenza, i limi derivanti dal lavaggio di inerti non sono soggetti all'applicazione della disciplina sui rifiuti solo quando rimangono all'interno del ciclo produttivo, mentre quando si dia luogo ad una loro successiva e diversa attività di lavorazione devono considerarsi rifiuti, sottoposti alla disciplina generale della parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006.

In replica al terzo motivo la Provincia ha eccepito che l'illegittimità del cumulo, per la parte che eccede i -OMISSIS- mc, è stata già accertata da questo Tribunale con la sentenza -OMISSIS-, e che, in ogni caso, con l'impugnata ordinanza del -OMISSIS- è stata disposta la caratterizzazione dei rifiuti, al fine di valutarne la corretta gestione, e non la rimozione dei rifiuti stessi. Dunque il motivo, ancor prima che infondato, è inammissibile per carenza di interesse.

In via subordinata la Provincia - per il caso in cui il terzo motivo fosse riferito alla parte del cumulo che non eccede i -OMISSIS- mc, destinati al ripristino della cava - ha ribadito che la ricostruzione della situazione fattuale e documentale operata dal NOE, peraltro confermata dalle risultanze della caratterizzazione del cumulo, esclude ogni discrezionalità dell'Amministrazione comunale nell'adozione dell'impugnata ordinanza e non consente di distinguere all'interno del cumulo stesso una quota autorizzata dalla restante parte non autorizzata, poiché l'intero cumulo di -OMISSIS- mc è composto da rifiuti e non è autorizzato, con conseguente qualifica dello stesso come una discarica. Parimenti, proprio perché all'interno del cumulo non è distinguibile una quota autorizzata, che avrebbe potuto essere sottratta alla caratterizzazione, l'impugnata ordinanza dispone la caratterizzazione dell'intero cumulo e la presentazione di un piano di gestione, che potrà prevedere la integrale rimozione, l'avvio a recupero o lo smaltimento ed il ripristino dello stato dei luoghi; dunque, ogni discussione sulla possibile destinazione dei rifiuti non può che avvenire alla luce delle risultanze delle analisi di caratterizzazione del rifiuto.

In ogni caso, secondo la Provincia, osta alla possibilità di mantenere all'interno della cava l'intero cumulo di -OMISSIS- mc perché la quasi totalità dei campioni prelevati presenta valori degli idrocarburi pesanti C>12 superiori alla colonna A della tabella 1, allegato 5 al titolo V, della parte IV relativa alle bonifiche del d.lgs. n. 152 del 2006, e ciò preclude l'impiego del materiale per il ripristino ambientale della cava. Inoltre, due sondaggi hanno evidenziato valori di idrocarburi pesanti C>12, e quindi superiori alla colonna B della medesima tabella 1 dell'allegato 5.

Al quarto motivo la Provincia ha replicato che essendosi concluse le attività di campionamento già in data -OMISSIS- e non essendo intervenute modifiche rilevanti al piano di indagine, non vi era motivo di concedere la richiesta proroga di 120 giorni; pertanto il Comune ha correttamente concesso alla ricorrente un termine di trenta giorni con scadenza -OMISSIS- per l'acquisizione delle analisi di laboratorio e la redazione del piano di gestione dei rifiuti del cumulo, e in data -OMISSIS- sono pervenuti gli esiti delle analisi ed il piano di gestione dei rifiuti.

6. Il Comune di -OMISSIS- con memoria depositata in data 17 marzo 2021, tenuto conto di quanto dedotto dalla Provincia nelle proprie memorie, ha ribadito che all'epoca dell'adozione dell'ordinanza del -OMISSIS- non erano ancora disponibili gli elementi in base ai quali con l'impugnata ordinanza l'intero cumulo -OMISSIS- è stato qualificato come rifiuto.

7. La società ricorrente con memoria di replica depositata in data 18 marzo 2021 ha precisato che - come riconosciuto dal Comune nelle proprie difese - parte della documentazione versata in atti dalla Provincia è estranea al presente giudizio, perché si riferisce a procedimenti di bonifica che non riguardano i limi in questione, mentre le analisi eseguite sui campioni

prelevati dal cumulo «attestano esattamente il contrario di quanto la Provincia afferma, eccezion fatta per il punto di prelievo SE1 che, va precisato, non si trova peraltro nel cumulo, bensì *«in un'area esterna ad esso»*, ossia *«una quasi totalitaria presenza di limi ascrivibili al processo di chiariflocculazione delle acque di lavaggio degli inerti, e pochi, e ben conterminati, strati di conglomerato bituminoso, la cui geometria è sinonimo di utilizzo degli stessi come materiale di ingegneria per la costruzione di piste di accesso al cumulo»*.

Riguardo ai rifiuti liquidi derivanti dalle operazioni di pulizia dei pozzetti la ricorrente ha poi sottolineato che trattasi in massima parte delle particelle di polveri generate in occasione delle attività di frantumazione del materiale cavato, che si depositano nei piazzali e nelle strade e che in occasione delle precipitazioni sono convogliate nei pozzetti di raccolta, ma nessun campione prelevato al di sotto del cumulo ha mostrato superamenti del parametro relativo al contaminante PCB, mentre l'unico caso di superamento di questo parametro è stato riscontrato in un campione prelevato alcuni metri al di fuori del cumulo e, quindi, dipende dallo sversamento accidentale di oli minerali ed è comunque oggetto di un separato procedimento.

Inoltre la società ricorrente, nel replicare alle difese svolte in giudizio alla Provincia, ha ribadito, in particolare, che la prima contestazione del Comune è smentita dal fatto che il progetto esecutivo della cava, recante il piano di gestione dei rifiuti di estrazione è stato approvato dal Comune, previo parere favorevole del Comitato tecnico interdisciplinare cave della Provincia, in sede di rilascio dell'autorizzazione n. -OMISSIS-, ed è stato oggetto di riesame in data 12 dicembre 2016. Dunque - se (in ipotesi) fosse vero quanto solo oggi, a distanza di 10 anni, la Provincia afferma, ossia che il piano di gestione è inesistente o comunque carente - il Comune e la Provincia non avrebbero dovuto approvare il progetto e rilasciare la predetta autorizzazione, e comunque avrebbero dovuto controllarne l'eventuale difforme attuazione, come previsto dall'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 117 del 2008.

8. Alla pubblica udienza del giorno -OMISSIS- la causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e modificato con decreto legge n. 183 del 2020.

## DIRITTO

1. Ai fini dell'esame delle questioni oggetto della presente controversia, giova preliminarmente illustrare il quadro normativo in materia di gestione dei rifiuti derivanti da attività estrattive all'interno di cave e miniere, illustrato nelle Linee guida per l'applicazione del d.lgs. n. 117 del 2018 nella Provincia di Trento, approvate con la delibera della Giunta provinciale n. 1850 del 2015.

2. Ai sensi dell'art. 185, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 152 del 2006 sono esclusi dall'ambito di applicazione della normativa generale sui rifiuti, contenuta nella parte IV del medesimo d.lgs. n. 152 del 2006, *“i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117”* (di seguito denominati rifiuti di estrazione), perché questa particolare tipologia di rifiuti è disciplinata dalla direttiva europea 2006/21/CE, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, e dal d.lgs. n. 117 del 2008, recante la relativa disciplina di recepimento.

In particolare, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della direttiva 2006/21/CE la direttiva stessa si applica alla *“gestione dei rifiuti derivanti dalle attività di prospezione, estrazione, trattamento e ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave”* (per l'appunto denominati rifiuti di estrazione), fermo restando che ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a), della medesima direttiva sono esclusi dal suo ambito di applicazione *“i rifiuti prodotti durante la prospezione, l'estrazione e il trattamento di risorse minerali e lo sfruttamento delle cave, ma che non derivano direttamente da tali operazioni”*. Per l'effetto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 117 del 2008 (che recepisce la predetta direttiva), il decreto stesso si applica alla gestione dei rifiuti di estrazione - che l'art. 3, comma 1, lett. d), definisce come *“i rifiuti derivanti dalle attività di prospezione, ricerca, estrazione, trattamento, ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave”* - all'interno del sito di cui all'art. 3, comma 1, lett. hh), ossia *“l'area del cantiere o dei cantieri estrattivi come individuata e perimetrata nell'atto autorizzativo e gestita da un operatore”*, o delle strutture di deposito di cui all'art. 3, comma 1, lett. r), ossia *“qualsiasi area adibita all'accumulo o al deposito di rifiuti di estrazione, allo stato solido o liquido, in soluzione o in sospensione”*.

L'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 117 del 2008 dispone poi - in conformità all'art. 5, comma 3, della direttiva 2006/21/CE - che la gestione dei rifiuti di estrazione deve essere illustrata nell'apposito *“piano di gestione”*, ove sono definite le modalità di riduzione dei rifiuti, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.

3. Tenuto conto di tale quadro, il punto 5 delle suddette Linee guida provinciali chiarisce che i c.d. limi - definiti come *«il risultato finale dei cicli produttivi e di lavorazione del materiale di cava estratto (ad esempio impianti di selezione e lavaggio dell'inerte, bacini di decantazione ed impianti di segazione e di lavorazione della pietra)»* - possono assumere tre differenti qualifiche: A) sottoprodotti; B) rifiuti di estrazione; C) rifiuti.

In particolare, affinché i limi possano essere qualificati e gestiti come sottoprodotti devono sussistere tutte le condizioni previste dall'art. 184-bis del d.lgs. 152 del 2006 (origine da un processo produttivo, certezza dell'utilizzo, assenza di trattamenti diversi dalla normale pratica industriale e assenza di impatti negativi per ambiente e la salute umana).



Invece i limi si configurano come rifiuti di estrazione «quando derivano dalla lavorazione dei soli materiali della cava/miniera e vengono riutilizzati nella medesima secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. n. 117 del 2008 e pertanto esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, come stabilito dall'art. 185, comma 2, lettera d, dello stesso D.Lgs. n. 152 del 2006», e come rifiuti «in tutti gli altri casi», con conseguente applicazione integrale della disciplina posta dalla parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006, e quindi per le operazioni di stoccaggio quali messa in riserva o deposito preliminare, che costituiscono attività di trattamento di rifiuti, è necessaria un'apposita autorizzazione.

Secondo lo stesso punto 5 delle Linee guida i limi «possono essere utilizzati per il riempimento di vuoti o volumetrie derivanti dall'estrazione, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 117/2008, ovvero possono essere collocati in strutture di deposito che, qualora non costituiscano strutture di categoria A, non sono soggette all'autorizzazione prevista all'art. 7 del medesimo decreto. Tali strutture devono comunque essere previste nel piano di gestione dei rifiuti di estrazione». L'ultimo paragrafo del punto 5 precisa che: «La qualificazione del materiale e conseguentemente le modalità di deposito dello stesso, in riferimento a quanto sopra riportato, devono essere previste ed approvate nei piani di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi del D.Lgs. n. 117/2008».

4. Rileva inoltre l'art. 2, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 36 del 2003, che definisce la durata massima dello stoccaggio di rifiuti, al cui superamento si configura una discarica di rifiuti, definita come "area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno".

5. Sempre in via preliminare, il Collegio osserva che - avendo l'impugnata ordinanza del -OMISSIS- ad oggetto lo «Stoccaggio di limi sul suolo nella porzione di area situata a nord-ovest della p.f. -OMISSIS-» - non rileva nel presente giudizio la documentazione prodotta in giudizio dalla Provincia che non riguarda la materia del contendere, ossia la documentazione che non riguarda il cumulo di limi di circa -OMISSIS- mc e la gestione del cumulo stesso.

6. Poste tali premesse si rende innanzi tutto necessario precisare i rapporti tra l'ordinanza n. -OMISSIS-, oggetto del presente giudizio, e la precedente ordinanza prot. n. -OMISSIS-, oggetto di un separato ricorso proposto dalla medesima società qui ricorrente, respinto da questo Tribunale con la sentenza n. -OMISSIS-.

Ciò in quanto il primo motivo di ricorso muove dal presupposto che la seconda ordinanza sia stata adottata in base a documentazione di cui tanto il Comune che la stessa società erano in possesso al momento dell'adozione della prima ordinanza, così lasciando intendere che questo stesso Tribunale nella predetta sentenza n. -OMISSIS- avrebbe accertato che solo l'eccedenza di materiale - rispetto ai -OMISSIS- mc di limi autorizzati, in quanto destinati al ripristino e alla costruzione del tomo paramassi - costituirebbe rifiuto.

7. Dalla motivazione della prima ordinanza si evince che il progetto esecutivo della cava «prevede che i limi vengano stoccati nell'area di cava in attesa di essere smaltiti sulla base di un piano di gestione; vi è previsto: che la produzione annua di limi sia di circa -OMISSIS- mc/anno sui quali effettuare il test di cessione una volta all'anno e la caratterizzazione ogni due anni; che le scarpate del deposito di limo vengano riprofilate con un angolo non superiore a 25°; che vengano reimpiegati -OMISSIS- metri cubi di limo prodotto dalla lavorazione dei materiali inerti per la costruzione del piano finale di ripristino e per la costruzione di torno paramassi»; invece all'esito del sopralluogo eseguito dai Carabinieri del NOE è stato accertato che «il materiale depositato non rispetta le condizioni sopra elencate né per quantità accumulata né per configurazione del cumulo realizzato», ciò in quanto è stato stimato che «la quantità di limo depositato ammonta a circa -OMISSIS- metri cubi e che l'angolo dei versanti del cumulo sia maggiore dei 25° previsti».

In particolare è stato evidenziato dal Comune che «non è presente alcun progetto per il riutilizzo dei limi che negli anni sono stati accumulati ma non smaltiti e/o recuperati, ad eccezione della suddetta previsione contenuta nel "Progetto esecutivo cava -OMISSIS-". La durata nel tempo del loro accumulo in assenza di progetti/interventi di riutilizzo o di smaltimento fa configurare tale materiale come rifiuto». Inoltre è stato evidenziato dal Comune che, «qualora in una data area lo stoccaggio di rifiuto in attesa di recupero o trattamento superi il tempo di giacenza di tre anni ovvero lo stoccaggio di rifiuto in attesa di smaltimento superi il tempo di giacenza di un anno, l'area viene classificata come "discarica" ai sensi dell'art. 2 lettera g) del D.Lgs. n. 36/2003», e che «non esiste documentazione inerente test di cessione o caratterizzazione del suddetto materiale componente il cumulo di cui trattasi; pertanto non è possibile escludere lo stesso dall'ambito di applicazione dell'art. 3 del D.Lgs. n. 36/2003», il quale specificava, al comma 2, che: "Il presente decreto non si applica: ... d) al deposito di terra non inquinata ai sensi del D.M. 25 ottobre 1999, n. 471 del Ministro dell'ambiente, o di rifiuti inerti non pericolosi derivanti dalla prospezione ed estrazione, dal trattamento e dallo stoccaggio di minerali, nonché dall'esercizio di cave".

Dunque la prima ordinanza era stata adottata in base ai seguenti presupposti: A) «la quantità di materiale limo accumulata eccede ampiamente il limite autorizzato»; B) «la sua permanenza in loco supera i limiti temporali previsti dall'art. 2,

comma 1, lettera g) del D.Lgs. 36/2003»; C) «la conformazione del cumulo di limi non rispetta quanto previsto dal “Progetto esecutivo cava -OMISSIS-” citato in premessa e datato novembre -OMISSIS-»; D) «non ricorre la condizione di eccezione prevista dal comma 2 dell’art. 3 del D.Lgs. 36 del 2003»; E) «ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 117/2008 il limo in cumulo non può essere classificato come “rifiuto inerte”, derivando lo stesso da operazioni di lavaggio di materiale cavato e lavorato ed in assenza della condizione di non aver subito alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa».

8. Questo Tribunale con la precedente sua sentenza n. -OMISSIS- ha respinto il primo ordine di censure relativo all’ordinanza del -OMISSIS-, volto a contestare la qualificazione come rifiuti attribuita ai limi in questione e la conseguente qualificazione come discarica del cumulo di limi, seppure limitatamente al quantitativo eccedente i -OMISSIS- mc, da impiegarsi per la costruzione del piano finale di ripristino e per la costruzione di tomo paramassi.

Tale reiezione è stata così motivata: «La lettura data dalla ricorrente al provvedimento impugnato non risulta corretta dato che la qualificazione di “rifiuto” attribuita al limo, diversamente da quanto sostenuto, lungi dal basarsi “esclusivamente” sul processo chimico/fisico c.d. di “chiariflocculazione”, mediante utilizzo di sostanza flocculante, subito dai fanghi, discende anche dalle quantità di limo autorizzate, dalle modalità attuate di stoccaggio nonché dalla permanenza (durata) dell’accumulo. I contenuti dell’ordinanza impugnata si focalizzano, infatti, preminentemente sul mancato rispetto del progetto esecutivo cava -OMISSIS- (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. -OMISSIS-) per quanto riguarda le quantità accumulate e la configurazione del cumulo realizzato.

A fronte della previsione secondo progetto di una produzione annua di circa -OMISSIS- mc di limo sui quali effettuare il test di cessione una volta all’anno e la caratterizzazione ogni due anni nonché dell’impiego di -OMISSIS- mc del medesimo per la costruzione del piano finale di ripristino e per la costruzione di tomo paramassi, il controllo ambientale eseguito dal NOE il -OMISSIS- ha, infatti, accertato la presenza presso la cava di un cumulo stimato in circa -OMISSIS- (cfr. verbale di sequestro). Il cumulo anzidetto, per il quale non sussiste documentazione inerente test di cessione o caratterizzazione, non solo eccede le quantità autorizzate, ma evidenziava altresì un angolo dei versanti superiore ai 25° indicati nel progetto esecutivo. In relazione a tali evidenze e alla constatata assenza di qualsivoglia altro progetto per il riutilizzo dei limi, il Comune si è determinato all’emissione dell’ordinanza impugnata attribuendo al limo, nel tempo (solo) accumulato ma mai smaltito e/o recuperato, la qualificazione di “rifiuto” non per il processo di “chiariflocculazione” subito dai fanghi, ma per la violazione delle condizioni vincolanti apposte, specificamente, nell’ambito dell’autorizzazione.

Al riguardo è appena il caso di rilevare che non ha potuto giovare alla ricorrente l’autorizzazione n. -OMISSIS- rilasciata per il recupero (-OMISSIS-), tra l’altro mai posto in essere, ma non per la messa in riserva (-OMISSIS-) di rifiuti non pericolosi inerti costituiti da fanghi derivanti dal lavaggio degli inerti, così come l’iscrizione n. -OMISSIS- analogamente finalizzata ad attività di recupero in procedura semplificata del conglomerato bituminoso proveniente da attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura ai sensi del D.M. 5 febbraio 1998.

E d’altra parte neppure nell’ambito del programma pluriennale di attuazione delle aree estrattive del Comune di -OMISSIS- il -OMISSIS- ha presentato alcun altro progetto di riutilizzo dei limi prodotti e stoccati.

In sostanza il Comune ha correttamente valutato la produzione e lo stoccaggio del limo “in eccesso”, rispetto a quanto autorizzato dal progetto esecutivo cava -OMISSIS- (protratto nel tempo), quale indice impeditivo alla attribuzione al materiale della natura di “sottoprodotto”. Con corretta qualificazione del limo (accumulato e non riutilizzato) come rifiuto e, conseguente, definizione come discarica del sito coinvolto. ...

Nel caso di specie è stata attuata, con attività protrattasi negli anni, senza alcuna corrispondenza con la volontà espressa dell’Amministrazione, la progressiva creazione di un rilevantisimo “accumulo-stoccaggio” di materiale (di -OMISSIS-., con altezza 23 metri, di pendenza di 35°- 40°), in violazione delle essenziali e vincolanti prescrizioni esplicitamente imposte dall’Amministrazione (angolo di profilatura non superiore a 25° e -OMISSIS- metri cubi come massimo di limo prodotto dalla lavorazione e stoccabile).

Neppure la sussistenza di obblighi di ripristino ambientale in altre cave (-OMISSIS-) di proprietà del -OMISSIS-, derivanti dai piani di gestione delle cave medesime, può determinare l’insorgenza di “certezza” e “legittimità” del riutilizzo del materiale in esubero.

Il limo di cui si discute risulta, infatti, stoccato nel territorio di -OMISSIS- (Tn), cava -OMISSIS-, con conseguente importante e rilevantisimo impatto sull’ambiente circostante, con possibili rischi di instabilità derivanti dall’accumulo (per quantitativo, per la sua altezza e per la pendenza). Sono i titoli autorizzatori inerenti alla cava trentina che, fin dall’inizio (o in eventuale successiva variante, concordata), debbono contemplare in modo certo e puntuale il “quantitativo autorizzato” di produzione nonché le modalità di stoccaggio e di riutilizzo dello stesso e l’effettiva destinazione finale del limo.

Con (eventuale) previsione, aggiuntiva, valutata preventivamente e positivamente dall’Amministrazione, di possibile smaltimento, recupero o utilizzo, anche in siti esterni (altre cave del Gruppo, collocate in altra Regione), con ulteriori riflessi sulle operazioni di trasporto dei limi.

Né può condividersi la tesi della ricorrente che attribuisce un “valore meramente previsionale” alla quantificazione (operata dal progetto esecutivo cava -OMISSIS-) dei -OMISSIS- mc destinati al reimpiego per la costruzione del “piano

finale di ripristino” e per la “costruzione di tomo paramassi”. Qualora fosse necessario (ma trattasi di mera eventualità) un quantitativo maggiore di materiale rispetto a quello stimato, per la ricomposizione ambientale della cava di -OMISSIS-, la circostanza non può prescindere da innovative pattuizioni intervenute con l’Autorità, da inserire in sede di autorizzazione/atto integrativo relativamente all’esercizio-gestione della cava trentina.

L’accumulo in esubero di limo (totali -OMISSIS-, come stimato dal NOE), negli anni non smaltito, recuperato o utilizzato (oltretutto né testato e né caratterizzato), rispetto al quale non sussiste una “certa ed autorizzata”, allo stato, possibilità e prospettiva di utilizzo (se non limitatamente ai -OMISSIS- mc da impiegarsi per la costruzione del piano finale di ripristino e per la costruzione di tomo paramassi), impedisce la configurabilità dell’accumulo di limo quale “sottoprodotto” riutilizzabile ai sensi dell’art. 184 bis, comma 1, del d. lgs. n. 152/2006.

Nella peculiare situazione in esame emerge l’evidente volontà del produttore di “non riutilizzare” il materiale, che è rimasto fermo, senza ricircolo, con conseguente configurabilità di discarica dell’area coinvolta. Infatti, l’art. 2, comma 1 lettera g), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 esclude la definizione di discarica per lo stoccaggio di rifiuti “in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni o per lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno”. Nella fattispecie tali limiti temporali di “stoccaggio”, risultano pacificamente superati (l’elemento è incontestato).

Il materiale risulta depositato in esubero e la progressione quantitativa dell’accumulo dimostra la decisione imprenditoriale di creare nell’ambito della cava un mero “deposito” di limi, e non concreti processi di riciclo (con attivazione di eventuale revisione dell’autorizzazione). Va rilevato, infatti, che, in ogni caso, eventuali “ulteriori” riutilizzi (riferiti agli stoccaggi oltre ai -OMISSIS- mc, gli unici autorizzati) debbono, comunque, essere preventivamente concordati con la P.A. con definizione di quantitativi, caratterizzazioni e modalità operative. E, sul punto, l’iniziativa di modifica del titolo autorizzatorio indubbiamente spetta al privato interessato (e non certo all’Amministrazione, come sostenuto da parte ricorrente)».

9. Come si evince dalla motivazione dell’ordinanza del -OMISSIS- - oggetto del presente giudizio - l’APPA non ha condiviso la decisione assunta dal Comune di -OMISSIS- con la prima ordinanza.

In particolare l’APPA con la nota prot. n. -OMISSIS- ha rappresentato al Comune che «i limi costituenti il cumulo in oggetto non possono che considerarsi tutti rifiuti e, il cumulo, una discarica non autorizzata. Pertanto: la caratterizzazione dei rifiuti dev’essere eseguita come di seguito precisato, anticipando sin d’ora che dovrà riguardare l’intero cumulo di rifiuti, sino al terreno autoctono; dal momento che il cumulo è interamente costituito da rifiuti, non rileva la presentazione di un piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi del D.Lgs. 117/2008, non potendo il predetto piano determinare la qualificazione ex post dei rifiuti in rifiuti di estrazione; l’intero cumulo è stato qualificato come discarica non autorizzata e, come tale, la rimozione - compatibilmente con il procedimento penale in essere - dovrà riguardare tutto il cumulo, fino al terreno naturale; trattandosi di rifiuti da rimuovere integralmente, risulta superflua la questione della riprofilatura».

Sulla scorta del parere dell’APPA il Comune di -OMISSIS- con l’ordinanza del -OMISSIS- - richiamati gli esiti delle indagini svolte dalla competente -OMISSIS-, conosciuti «solo alla conclusione delle indagini preliminari» - ha integralmente rivisitato la propria precedente decisione, pervenendo alla diversa conclusione che «tutto il cumulo di -OMISSIS- metri cubi circa di materiale depositato sulla p.f. -OMISSIS- in C.C. -OMISSIS- è da considerarsi a tutti gli effetti rifiuto»; e ciò per due ordini di ragioni.

Innanzitutto il Comune - a parziale modifica di quanto affermato nell’ordinanza del -OMISSIS- - ha dunque affermato che «anche il materiale “limo” costituente i circa -OMISSIS- metri cubi, siccome originariamente previsti dal “Progetto esecutivo cava -OMISSIS-”, risultano stoccati da più di tre anni ed in assenza di apposito piano di gestione». Difatti - come effettivamente evidenziato nella sentenza n. -OMISSIS- e più volte ribadito nel primo motivo del presente ricorso - il Comune con l’ordinanza del -OMISSIS- aveva contestato che il cumulo di limi non rispettasse, «né per quantità accumulata» (ossia per la parte eccedente -OMISSIS- mc), «né per configurazione del cumulo realizzato» (ossia in ragione dell’angolo di profilatura del cumulo stesso superiore a 25°), quanto previsto nel piano di gestione dei rifiuti. Invece il Comune con l’ordinanza del -OMISSIS- contesta radicalmente la legittimità del cumulo di -OMISSIS-, negando che il par. 3.4. del progetto esecutivo della cava, approvato con il rilascio dell’autorizzazione n. -OMISSIS-, possa configurarsi come un piano di gestione dei rifiuti di estrazione, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 117 del 2008, idoneo a giustificare l’esistenza di un cumulo di rifiuti della specie.

Inoltre il Comune - ad integrazione di quanto in precedenza affermato nell’ordinanza del -OMISSIS- - ha affermato che «i complessivi circa -OMISSIS- metri cubi sono risultati essere costituiti da residui di lavaggio di materiale proveniente anche da siti estrattivi diversi da quelli di -OMISSIS-, quindi da materiale porfirico oltre a quello calcareo della cava di -OMISSIS-» e che «i fanghi derivanti dal lavaggio degli inerti sono stati mescolati con il materiale proveniente dalla pulizia dei pozzetti di raccolta delle acque del sito produttivo». Quindi il Comune - superando l’impostazione della precedente ordinanza del -OMISSIS- - ha radicalmente negato l’applicabilità al riguardo della speciale disciplina in materia di rifiuti di estrazione, contemplata dal d.lgs. n. 117 del 2008, all’intero cumulo di -OMISSIS-, sul presupposto che risulti altresì acclarato che il cumulo stesso non è composto esclusivamente da “rifiuti derivanti dalle attività di prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento e di ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave”,



di talché viene meno la possibilità di applicare la disposizione dell'art. 185, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 152 del 2006, la quale, come già ricordato, esclude espressamente dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti contenuta nella parte IV del medesimo d.lgs. n. 152/2006 *“i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117”*.

10. Poste tali premesse, deve quindi rilevarsi che non giova affatto alla ricorrente invocare sul punto in proprio favore la sentenza n. -OMISSIS-. Difatti in tale precedente occasione questo Tribunale si è limitato ad esaminare, respingendole, le censure proposte avverso l'ordinanza del -OMISSIS-, che aveva ad oggetto solo l'eccedenza di -OMISSIS- mc di limi, ma senza prendere posizione sulla restante parte di -OMISSIS- mc di limi, che pure secondo l'originaria impostazione del Comune sarebbero stati autorizzati a permanere nelle aree di cava in quanto destinati in futuro al ripristino della cava e alla costruzione del tomo paramassi. Dunque non può desumersi dalla sentenza di n. -OMISSIS- che fosse preclusa al Comune l'adozione di un nuovo provvedimento (come in effetti è avvenuto con l'adozione dell'ordinanza del -OMISSIS-) che muovesse da una diversa qualificazione della fattispecie, ossia sulla base di un più approfondito esame degli elementi in proprio possesso.

In definitiva coglie nel segno la Provincia quando nella prima memoria difensiva afferma che questo Tribunale *«non è mai entrato nel merito»* della qualificazione giuridica dei predetti -OMISSIS- mc di limi.

11. A fronte del palese *revirement* del Comune (che il Comune stesso nelle proprie difese ha giustificato sostenendo che al momento dell'adozione dell'ordinanza del -OMISSIS- non erano disponibili elementi tali da far ritenere che l'intero cumulo di -OMISSIS- mc fosse costituito da rifiuti, come invece sarebbe poi emerso dall'indagine penale), la ricorrente con il primo motivo deduce innanzi tutto che la prima contestazione mossa con l'ordinanza del -OMISSIS- - secondo la quale *«anche il materiale “limo” costituente i circa -OMISSIS- metri cubi, siccome originariamente previsti dal “Progetto esecutivo cava -OMISSIS-”, risultano stoccati da più di tre anni ed in assenza di apposito piano di gestione»* - sarebbe smentita per *tabulas* *“dalla documentazione già in possesso del Comune da quasi dieci anni. Ciò in quanto l'attività di cava sarebbe svolta in conformità ad un apposito piano di gestione dei rifiuti, predisposto ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2008 e approvato dal Comune con il rilascio dell'autorizzazione n. -OMISSIS- previo parere favorevole del Comitato tecnico interdisciplinare cave della Provincia in data -OMISSIS-, ove si prevede espressamente che i limi non diversamente impiegati sarebbero stati utilizzati in misura pari ad almeno circa -OMISSIS- mc «nell'ambito della cava per le operazioni di ripristino ambientale»*.

Inoltre la ricorrente, sempre per avversare la prima contestazione, sostiene che erra il Comune quando afferma in motivazione (in replica alle osservazioni della ricorrente medesima) che il termine *«provvisorio»*, riferito ai predetti -OMISSIS- mc di materiale, *«imponesse che il cumulo (nel limite massimo volumetrico suddetto) fosse gestito in modo “dinamico” con cicli continui di produzione e riutilizzo/smaltimento del materiale, mai superando il limite temporale di 3 anni di giacenza consentito dalla norma relativa allo stoccaggio in attesa di recupero o trattamento»*. Ciò in quanto, secondo la ricorrente, né la disciplina delle attività di cava è sottratta dalla disciplina generale sui rifiuti e comunque né il predetto piano di gestione, né la disciplina generale in materia di cave imporrebbero che il materiale di scarto sia gestito *«in modo dinamico»*, perché tale materiale non costituisce rifiuto, sì da non poter essere stoccato anche per un tempo superiore a tre anni, come invece previsto dalla disciplina generale in materia di rifiuti.

12. A tal riguardo il Collegio preliminarmente osserva che la prima contestazione del Comune non deve essere intesa nel senso che nella fattispecie manca del tutto il piano di gestione dei limi prodotti nella cava denominata -OMISSIS- (come pure potrebbe desumersi da una prima lettura dell'ordinanza del -OMISSIS-), bensì nel senso che, a fronte delle previsioni - alquanto generiche - del piano di gestione costituente parte del progetto esecutivo della cava approvato in sede di rilascio dell'autorizzazione n. -OMISSIS- (cfr. il par. 3.4.), non esiste un piano di gestione che consenta la creazione di un cumulo di limi, neppure nella più ridotta misura di -OMISSIS- mc (come viceversa ritenuto dal Comune al momento dell'adozione dell'ordinanza del -OMISSIS-).

Ciò posto, l'infondatezza delle censure in esame è palesata da un attento confronto tra il par. 3.4. del progetto esecutivo della cava, predisposto dalla ricorrente, e la disciplina del piano di gestione dei rifiuti, posta dall'art. 5 del d.lgs. n. 117 del 2008.

13. Il predetto art. 5, al comma 1, richiede all'operatore interessato di elaborare *“un piano di gestione dei rifiuti di estrazione per la riduzione al minimo, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti stessi, nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile”* e, al comma 5, precisa che tale piano deve essere presentato *“come sezione del piano globale dell'attività estrattiva predisposto al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione all'attività estrattiva stessa da parte dell'autorità competente”*.

Le finalità dell'istituto sono indicate nel comma 2 dell'art. 5, secondo il quale il piano di gestione è volto innanzi tutto a: *“a) prevenire o ridurre la produzione di rifiuti di estrazione e la loro pericolosità, in particolare: 1) tenendo conto della gestione dei rifiuti di estrazione nella fase di progettazione e nella scelta del metodo di estrazione e di trattamento dei minerali; 2) tenendo conto delle modifiche che i rifiuti di estrazione possono subire a seguito dell'aumento della superficie e dell'esposizione a particolari condizioni esterne; 3) prevedendo la possibilità di ricollocare i rifiuti di estrazione nei vuoti e volumetrie prodotti dall'attività estrattiva dopo l'estrazione del minerale, se l'operazione è fattibile dal punto di vista tecnico e economico e non presenta rischi per l'ambiente, conformemente alle norme ambientali vigenti*

e, ove pertinenti, alle prescrizioni del presente decreto; 4) ripristinando il terreno di copertura dopo la chiusura della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione o, se non fosse possibile sotto il profilo pratico, riutilizzando tale terreno altrove; 5) impiegando sostanze meno pericolose per il trattamento delle risorse minerali”.

Accanto a tale finalità si pongono quella di “b) incentivare il recupero dei rifiuti di estrazione attraverso il riciclaggio, il riutilizzo o la bonifica dei rifiuti di estrazione interessati, se queste operazioni non comportano rischi per l’ambiente, conformemente alle norme ambientali vigenti e, ove pertinenti, alle prescrizioni del presente decreto”, e quella (che assume particolare rilievo in questa sede) di “c) assicurare lo smaltimento sicuro dei rifiuti di estrazione a breve e lungo termine, in particolare tenendo conto, nella fase di progettazione, della gestione durante il funzionamento e dopo la chiusura di una struttura di deposito dei rifiuti di estrazione e scegliendo un progetto che: 1) preveda, dopo la chiusura della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione, la necessità minima e infine nulla del monitoraggio, del controllo e della gestione di detta struttura; 2) prevenga, o quanto meno riduca al minimo, eventuali effetti negativi a lungo termine, per esempio riconducibili alla fuoriuscita di inquinanti, trasportati dall’aria o dall’acqua, dalla struttura di deposito dei rifiuti di estrazione; 3) garantisca la stabilità geotecnica a lungo termine di dighe o di cumuli che sorgano sulla superficie preesistente del terreno”.

Conformemente a tali finalità, il comma 3 dell’art. 5 definisce il contenuto minimo del piano di gestione, precisando che tale documento “contiene almeno i seguenti elementi: a) la caratterizzazione dei rifiuti di estrazione a norma dell’allegato I e una stima del quantitativo totale di rifiuti di estrazione che verranno prodotti nella fase operativa; b) la descrizione delle operazioni che producono tali rifiuti e degli eventuali trattamenti successivi a cui questi sono sottoposti; c) la classificazione proposta per la struttura di deposito dei rifiuti di estrazione conformemente ai criteri previsti all’allegato II ed in particolare: 1) se è necessaria una struttura di deposito di categoria A, al piano deve essere allegato in copia il documento di sicurezza e salute redatto ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 624 del 1996, integrato secondo quanto indicato all’articolo 6, comma 3, del presente decreto; 2) se l’operatore ritiene che non sia necessaria una struttura di deposito di categoria A, sufficienti informazioni che giustifichino tale scelta, compresa l’individuazione di eventuali rischi di incidenti; d) la descrizione delle modalità in cui possono presentarsi gli effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana a seguito del deposito dei rifiuti di estrazione e delle misure preventivi da adottare al fine di ridurre al minimo l’impatto ambientale durante il funzionamento e dopo la chiusura, compresi gli aspetti di cui all’articolo 11, comma 3, lettere a), b), d) ed e); e) le procedure di controllo e di monitoraggio proposte ai sensi dell’articolo 10, se applicabile, e 11, comma 3, lettera c); f) il piano proposto per la chiusura, comprese le procedure connesse al ripristino e alla fase successiva alla chiusura ed il monitoraggio di cui all’articolo 12; g) le misure per prevenire il deterioramento dello stato dell’acqua conformemente alle finalità stabilite dal decreto legislativo n. 152 del 2006, parte terza, sezione II, titolo I e per prevenire o ridurre al minimo l’inquinamento dell’atmosfera e del suolo ai sensi dell’articolo 13; h) la descrizione dell’area che ospiterà la struttura di deposito di rifiuti di estrazione, ivi comprese le sue caratteristiche idrogeologiche, geologiche e geotecniche; i) l’indicazione delle modalità in accordo alle quali l’opzione e il metodo scelti conformemente al comma 2, lettera a), numero 1), rispondono agli obiettivi di cui al comma 2, lettera a)”.

L’importanza dell’istituto è palesata dal comma 4 dell’art. 5, secondo il quale il piano di gestione deve essere “modificato se subentrano modifiche sostanziali nel funzionamento della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione o nel tipo di rifiuti di estrazione depositati ed è comunque riesaminato ogni cinque anni” e le eventuali modifiche al piano stesso devono essere “notificate all’autorità competente”.

14. Coglie allora nel segno la Provincia quando afferma, in replica alla prima delle due censure in esame, che il par. 3.4. del progetto esecutivo della cava -OMISSIS- - pur essendo rubricato «gestione degli scarti ai sensi del D.Lgs. 117/2008» - «non contiene informazioni corrispondenti alla realtà gestionale dell’impianto e non contiene alcuna misura volta al perseguimento delle finalità ambientali declinate nell’articolo 5, comma 2, del D.Lgs.117/2008, né una descrizione delle caratteristiche dell’area di deposito» (cfr. la seconda memoria difensiva della Provincia).

Iniziando proprio da quest’ultimo profilo, non può sottacersi (a differenza di quanto vorrebbe la ricorrente) che - a fronte della puntuale previsione dell’anzidetto art. 5, comma 3, lett. h), secondo il quale il piano di gestione deve contenere “la descrizione dell’area che ospiterà la struttura di deposito di rifiuti di estrazione, ivi comprese le sue caratteristiche idrogeologiche, geologiche e geotecniche” - al par. 3.4. del piano predisposto dalla ricorrente si afferma dapprima che i limi «vengono stoccati in cumulo nell’angolo nord-est dell’area di cava, area adibita allo stoccaggio di tali materiali nel progetto presentato» e poi viene ribadito che i limi, una volta essiccati, vengono «asportati e depositati in cumulo nell’angolo nord-est dell’area di cava»; invece dal verbale di sequestro del NOE risulta come «i rifiuti residui del lavaggio e dalla pulitura di minerali, costituiti da fanghi derivanti dal lavaggio degli inerti, ... vengano tutt’ora stoccati sul cumulo presente nella parte nord-ovest dell’area di cava».

Né può ritenersi che “la descrizione dell’area che ospiterà la struttura di deposito di rifiuti di estrazione” sia desumibile dalle giustificazioni addotte dalla ricorrente nel par. 3.4. per far comprendere perché non sia stata ritenuta necessaria la realizzazione di una struttura di contenimento di tipologia A. Difatti, a fronte della puntuale previsione dell’art. 5, comma 3, lett. c), la ricorrente nel par. 3.4. ha precisato che «la geometria del deposito assicurerà la stabilità dello stesso e non si rileva alcun pericolo di inquinamento nei confronti dell’ambiente circostante. Le scarpate esterne del deposito

dovranno essere riprofilate secondo un angolo pari o inferiore a 25%. La periodica analisi chimica assicurerà inoltre che si tratti di materiali ecocompatibili e quindi non pericolosi per l'ambiente circostante. Non si prevede quindi che il deposito possa avere effetti negativi sull'ambiente, qualità dell'acqua, dell'aria e del suolo e sulla salute umana perché il cumulo è stabile dal punto di vista geotecnico e perché le eventuali acque di ruscellamento che si formeranno in seguito al verificarsi di intense precipitazioni rimarranno localizzate all'interno dell'area di cava evitando dispersioni nei confronti dell'ambiente circostante». Tuttavia da tali giustificazioni non risulta che la ricorrente abbia verificato che l'area ove sorge il cumulo presenta "caratteristiche idrogeologiche, geologiche e geotecniche" idonee ad ospitare una struttura di deposito.

In definitiva - anche a voler prescindere dalla genericità del piano di gestione predisposto dalla ricorrente, ove manca totalmente "la descrizione dell'area che ospiterà la struttura di deposito di rifiuti di estrazione" - una prima, vistosa deviazione nell'attuazione del piano stesso è costituita dal fatto che il cumulo dei limi per cui è causa risulta materialmente ubicato in un'area della cava diversa da quella indicata nel piano (sul punto non vi è contestazione) e, comunque, non risulta che l'area ove sorge il cumulo presenti "caratteristiche idrogeologiche, geologiche e geotecniche" idonee ad ospitare una struttura di deposito.

Né può essere avallato il tentativo della ricorrente di minimizzare la circostanza che il cumulo si trovi nella parte nord-ovest dell'area di cava, e non nell'angolo nord-est dell'area stessa, e ciò proprio in quanto tale circostanza è già, di per sé, sufficiente per dimostrare che il piano di gestione predisposto dalla ricorrente non risponde alle finalità indicata nell'art. 5, comma 3, lett. c), ai sensi del quale il gestore della cava attraverso il piano deve "assicurare lo smaltimento sicuro dei rifiuti di estrazione a breve e lungo termine".

15. Parimenti coglie nel segno la Provincia quando, sempre per giustificare la prima contestazione mossa dal Comune, pone in rilievo che il par. 3.4. del progetto esecutivo della cava «non contiene informazioni corrispondenti alla realtà gestionale dell'impianto», ma solo generiche indicazioni circa lo stoccaggio dei limi e circa il futuro utilizzo dei limi stessi in fase di ripristino: e ciò a dispetto delle altrettanto puntuali previsioni dell'art. 5, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 117 del 2008, secondo il quale il piano di gestione deve contenere, oltre alla descrizione delle operazioni che producono i rifiuti, anche la descrizione degli "eventuali trattamenti successivi a cui questi sono sottoposti", e dell'art. 5, comma 3, lett. f), secondo il quale il piano deve contenere anche "il piano proposto per la chiusura, comprese le procedure connesse al ripristino e alla fase successiva alla chiusura ed il monitoraggio di cui all'articolo 12". Anche tal riguardo non può sottacersi che (a differenza di quanto vorrebbe la ricorrente) nel par. 3.4. viene precisato soltanto che i limi essiccati «trovano un parziale utilizzo commerciale in impasti con altri aggregati per la produzione di stabilizzati o sabbie da tubi, per la produzione di terreni vegetali, per la realizzazione di barriere idrauliche e per le operazioni di ripristino ambientale in genere, comprese le operazioni che riguardano la sistemazione dell'area di cava», e solo alla fine del par. 3.4. è prevista «l'utilizzazione dei limi, non diversamente utilizzati, nell'ambito della cava per le operazioni di ripristino ambientale», con la duplice precisazione che «progressivamente al completamento dei lavori di scavo i limi saranno utilizzati come strato di copertura delle scarpate di raccordo e per la costruzione del sistema tomo-vallo del progetto autorizzato; a tal fine il limo sarà preventivamente miscelato con materiale inerte arido o con terreno vegetale nelle percentuali indicate nel progetto in funzione del suo utilizzo», e che «buona parte del limo prodotto dalla lavorazione dei materiali inerti sarà impiegato per la realizzazione del piano finale di ripristino e per costruire il tomo paramassi che dividerà l'area a rischio geologico dalla rimanente porzione di cava. ... Per tale superficie si prevede di impiegare un volume di limo pari a circa -OMISSIS- m<sup>3</sup>».

Dunque la Provincia ha correttamente stigmatizzato che anche la presenza di un cumulo di limi di soli -OMISSIS- mc - ossia avente un volume più ridotto rispetto ai -OMISSIS- mc del cumulo rinvenuto presso la cava - costituirebbe comunque un'ulteriore, vistosa deviazione rispetto al piano approvato in sede di rilascio dell'autorizzazione n. -OMISSIS-. Ciò in quanto il par. 3.4., da un lato, prevede che i limi non destinati ad un «utilizzo commerciale» sono destinati «progressivamente al completamento dei lavori di scavo» ad essere utilizzati «come strato di copertura delle scarpate di raccordo e per la costruzione del sistema tomo-vallo del progetto autorizzato»; dall'altro, si limita ad indicare la stima della quantità di limi (pari a -OMISSIS- mc) necessaria «per la realizzazione del piano finale di ripristino e per costruire il tomo paramassi». E la conferma che tale stima non possa essere considerata come un'implicita previsione di un deposito di limi avente un volume pari a -OMISSIS- mc si desume dal fatto che - come sempre osservato dalla Provincia - nel -OMISSIS-, quando è stato redatto il progetto di coltivazione della cava, l'attività estrattiva avrebbe dovuto durare 22 anni e, quindi, considerata la produzione annua di -OMISSIS- mc di limi (prevista al par. 3.4.), lo stoccaggio dei limi necessari per il ripristino avrebbe richiesto meno di 8 anni, e non l'intera durata dell'attività estrattiva.

In definitiva, a fronte della puntuale previsione dell'art. 5, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 117 del 2008, il par. 3.4., prevede solamente che i limi essiccati «vengono stoccati in cumulo nell'angolo nord-est dell'area di cava», ma non fornisce puntuali indicazioni circa la gestione e, soprattutto, circa il volume di tale cumulo, perché sempre par. 3.4. viene specificato soltanto che «la geometria del deposito assicurerà la stabilità dello stesso e non si rileva alcun pericolo di inquinamento nei confronti dell'ambiente circostante. Le scarpate esterne del deposito dovranno essere riprofilate secondo un angolo pari o inferiore a 25%». Anzi, come si avrà modo di specificare nel prossimo paragrafo della presente sentenza, la presenza all'interno delle aree di cava di un cumulo avente un volume pari a -OMISSIS- mc è smentita dal

fatto che nel par. 3.4., a fronte della stimata produzione annua di -OMISSIS- mc di limi, viene evidenziato che la ricorrente «è in possesso di un'autorizzazione per lo stoccaggio provvisorio di circa -OMISSIS- sulla p.f. -OMISSIS-», sicché vi è motivo di ritenere che il cumulo non avrebbe dovuto superare le dimensioni consentite da tale autorizzazione. 16. Altrettanto condivisibili sono le considerazioni della Provincia volte a dimostrare, da un lato, la fondatezza del ragionamento in base al quale il Comune, nel respingere la prima osservazione procedimentale della ricorrente, ha affermato che nel par. 3.4. del progetto esecutivo della cava si prevede non già la realizzazione di un cumulo permanente di rifiuti, bensì «lo stoccaggio provvisorio dei limi», propedeutico al recupero od allo smaltimento degli stessi; dall'altro, l'infondatezza delle ulteriori censure dedotte dalla ricorrente, secondo le quali il Comune non avrebbe tenuto conto delle osservazioni procedurali della ricorrente medesima e, comunque, né il piano di gestione, né tantomeno la disciplina generale in materia di cave imporrebbero che il materiale di scarto sia gestito «in modo dinamico», così impedendo che tale materiale sia stoccato per oltre tre anni, come invece è avvenuto nel caso in esame (su tale circostanza di fatto non vi è contestazione).

A tal riguardo il Collegio - nel rinviare alla disamina del secondo motivo di ricorso ogni ulteriore considerazione in ordine all'individuazione della disciplina applicabile alla fattispecie in esame e alla qualificazione del cumulo in questione come una discarica di rifiuti - osserva innanzi tutto che il par. 3.4. del progetto esecutivo, subito dopo aver previsto che i limi essiccati sono destinati ad essere «asportati e depositati in cumulo nell'angolo nord-est della cava», precisa che la ricorrente «è in possesso di un'autorizzazione per lo stoccaggio provvisorio di circa -OMISSIS- sulla p.f. -OMISSIS-».

A fronte di tale precisazione, secondo il Comune, il cumulo avrebbe dovuto essere «gestito in modo "dinamico" con cicli continui di produzione e riutilizzo/smaltimento del materiale, mai superando il limite temporale di 3 anni di giacenza consentito dalla norma relativa allo stoccaggio in attesa di recupero o trattamento. Tale gestione è stata invece ampiamente disattesa dalla ditta che ha accumulato il materiale limoso negli anni, superando i limiti temporali di giacenza consentiti ed eccedendo ampiamente la quantità massima che il citato capitolo "3.4. Gestione degli scarti ai sensi del D.Lgs. 117/2008" prevedeva, facendo sì che il materiale cumulato si qualificasse come rifiuto. Dalle indagini svolte dalla polizia giudiziaria, infatti, è emerso che negli anni -OMISSIS- non ha provveduto ad alcuna attività di recupero, bensì al solo stoccaggio, con la diretta conseguenza che l'accumulo dei limi, formatosi negli anni in violazione dei quantitativi stabiliti e dei tempi acconsentiti dalla norma, assumesse la connotazione di uno stoccaggio definitivo, anziché quello del deposito preliminare, propedeutico al recupero od allo smaltimento del materiale che, dunque, deve essere qualificato rifiuto».

Ebbene la tesi del Comune e della Provincia - secondo la quale la ricorrente non ha operato un mero stoccaggio provvisorio (ossia dinamico) dei limi essiccati all'interno di una struttura di deposito di rifiuti di estrazione (come definita dall'art. 3, comma 1, lett. r), del d.lgs. n. 117 del 2008), in funzione di una successiva attività di recupero o smaltimento dei limi stessi o in funzione del ripristino delle aree di cava, ma ha piuttosto gestito una vera e propria discarica di rifiuti, sottoposta non già alla disciplina speciale di cui al d.lgs. n. 117 del 2008, bensì alla disciplina di cui al d.lgs. n. 36 del 2003 - trova conferma nel complessivo quadro autorizzatorio illustrato nel verbale di sequestro del NOE e nella prima memoria difensiva della Provincia, ossia nelle autorizzazioni rilasciate alla ricorrente prima e dopo il rilascio dell'autorizzazione n. -OMISSIS-.

Innanzitutto il Comune di -OMISSIS- con la determinazione n. -OMISSIS- aveva rilasciato alla ricorrente (ai sensi dell'art. 64, comma 3, del Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, il quale affida ai Comuni in compito di provvedere "all'approvazione dei progetti e al rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio delle discariche") un'autorizzazione a realizzare, all'interno delle aree di cava, «un cumulo di stoccaggio provvisorio dei limi provenienti dall'impianto di frantumazione e destinati alla messa in riserva in attesa di poterlo riutilizzare per le bonifiche ambientali o nelle altre attività di recupero previste dalla normativa vigente». Tale autorizzazione comunale, di durata quinquennale, consentiva lo stoccaggio di un quantitativo massimo annuo di -OMISSIS- tonnellate di rifiuti ed è stata prorogata due volte, dapprima fino al -OMISSIS-(con determinazione del -OMISSIS-) e poi fino al -OMISSIS- (con determinazione del 19 febbraio 2008), sebbene il 22 luglio 2008 fosse già entrato in vigore il d.lgs. n. 117 del 2008, che avrebbe consentito di gestire i limi in questione come rifiuti estrazione.

La conferma del fatto che la ricorrente ha sempre gestito i limi come rifiuti, intendendo peraltro stocarli per un periodo di gran lunga superiore a tre anni, si trae poi dalla nota prot. -OMISSIS- -OMISSIS- con cui l'APPA (a fronte di richiesta di parere formulata dal Comune di -OMISSIS- in ordine ad un'ulteriore istanza di proroga dell'autorizzazione rilasciata nel -OMISSIS-) ha evidenziato che: A) la ricorrente aveva accumulato presso le aree di cava un quantitativo di rifiuti, pari a -OMISSIS- tonnellate, e non risultava che i rifiuti stessi fossero mai stati sottoposti ad operazioni di recupero; B) il criterio adottato dal Comune per quantificare la capacità massima del deposito di rifiuti, pari a -OMISSIS- tonnellate (misura ottenuto moltiplicando la capacità dello stoccaggio autorizzata in misura pari a -OMISSIS- tonnellate annue per cinque anni (periodo di durata dell'autorizzazione), risultava opinabile, essendo il vincolo delle tonnellate/anno, relativo ad un sito di stoccaggio provvisorio, finalizzato ad «evitare eccessivi accumuli di materiale che in futuro, oltre a creare possibili condizioni di instabilità idrogeologica e/o importanti impatti sull'ambiente circostante, potrebbe richiedere onerosi interventi di messa in ripristino»; C) nella fattispecie la presenza di un cumulo di rifiuti di notevole entità (oltre



-OMISSIS- tonnellate), unitamente al periodo trascorso, consentivano già di qualificare l'accumulo in questione come una discarica di rifiuti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 36 del 2003.

Inoltre la ricorrente nel -OMISSIS- ha ottenuto dalla Provincia un'autorizzazione (cfr. la determinazione n. -OMISSIS-) ai sensi degli articoli 84 e 85-bis del Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e dell'art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006, avente durata decennale, al recupero (-OMISSIS-) di rifiuti non pericolosi inerti "*-OMISSIS- sterili e altri residui del lavaggio e dalla pulitura di minerali costituiti da fanghi derivanti dal lavaggio degli inerti*" (ossia rifiuti provenienti dalla chiarificazione e decantazione di acque da lavaggio di inerti) per un quantitativo massimo annuo di -OMISSIS- tonnellate di rifiuti, e tale autorizzazione non comprendeva alcuna attività di stoccaggio-messa in riserva (-OMISSIS-), e ciò in quanto la messa in riserva in forma di stoccaggio provvisorio era prevista dalla suddetta autorizzazione del -OMISSIS-, in fase di rinnovo, fermo restando che - come risulta dalla predetta autorizzazione - in assenza di autorizzazione comunale i limi avrebbero dovuto *«essere gestiti nei limiti del deposito temporaneo di cui all'articolo 183, comma 1, lettera m), del d.lgs. 152/2006»*, ossia entro il limite temporale di tre mesi. 17. In definitiva - posto che nel par. 3.4. del progetto esecutivo della cava non si prevede espressamente la realizzazione di una struttura permanente di deposito di rifiuti di estrazione, ma è espressamente richiamata *«un'autorizzazione per lo stoccaggio provvisorio di circa -OMISSIS-»* - può ritenersi provato che la ricorrente anche dopo il rilascio dell'autorizzazione n. -OMISSIS- abbia inteso proseguire nella gestione dei limi come se fossero rifiuti, da sottoporre ad attività di recupero e in prospettiva da reimpiegare nel ripristino ambientale, ma abbia erroneamente interpretato, sin dalla predisposizione del progetto esecutivo della cava, la disciplina speciale di cui al d.lgs. n. 117 del 2008, pervenendo a ritenere di poter realizzare un cumulo di rifiuti di ben -OMISSIS-, senza dover sottostare alla disciplina generale in materia di rifiuti di cui all'art. 183, comma 1, lett. aa), del d.lgs. n. 152 del 2006 e all'art. 2, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 36 del 2003.

Del resto l'intenzione della ricorrente di gestire i limi in questione come rifiuti trova ulteriore conferma nel fatto che - come pure risulta dal verbale di sequestro del NOE - nel corso degli anni i limi sono stati indicati nelle comunicazioni annuali ai sensi dell'art. 189, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 (c.d. MUD) come rifiuti con codice CER 01.04.12 "*sterili e altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali*".

18. Né miglior sorte merita l'ulteriore censura (ulteriormente sviluppata con la memoria depositata in data 18 marzo 2021) con cui viene dedotto che: A) gli ordini impartiti con il provvedimento impugnato sono irragionevoli e ingiusti perché la ricorrente si è sempre attenuta alle prescrizioni contenute nel progetto esecutivo della cava, mentre il Comune solo con l'impugnata ordinanza del -OMISSIS-, a distanza di ben dieci anni dal rilascio dell'autorizzazione n. -OMISSIS-, ha ritenuto inesistente il piano di gestione dei rifiuti di estrazione; B) se fosse vero che non esiste un piano di gestione, il Comune e la Provincia nel -OMISSIS- non avrebbero dovuto autorizzare il progetto esecutivo della cava e comunque avrebbero dovuto controllare l'attività svolta dalla ricorrente e contestarne la difformità da quanto previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 117 del 2008, come espressamente previsto dal comma 6 di tale articolo.

Il Collegio al riguardo ribadisce che la prima contestazione mossa dal Comune deve essere correttamente intesa non già nel senso che nella fattispecie manca del tutto il piano di gestione, bensì nel senso che il piano a suo tempo autorizzato non consente la creazione di un cumulo di limi, neppure nella più ridotta misura di -OMISSIS- mc; pertanto la contestazione è frutto piuttosto della rilevata difformità tra le effettive modalità di gestione dei limi e quelle previste nel piano di gestione. Allo stesso tempo il Collegio osserva che l'impugnata ordinanza del -OMISSIS- è conseguenza del corretto esercizio del potere, previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 117 del 2008, di vigilanza e controllo sull'attuazione nel piano da parte della ricorrente, e comunque che la circostanza che per dieci anni non siano stati adottati provvedimenti nei confronti della ricorrente per aver realizzato il cumulo in questione non può aver ingenerato alcun legittimo affidamento circa la correttezza delle modalità di gestione dei limi.

Deve infatti ritenersi applicabile nel caso in esame, *mutatis mutandis*, il principio di diritto affermato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza 17 ottobre 2017, n. 9, in materia di demolizione di immobili abusivi, secondo il quale *«il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso ...»*.

19. Tenuto conto di quanto precede, la società ricorrente non ha alcun interesse all'esame della censura, dedotte anch'esse con il primo motivo, relative alle restanti due contestazioni che il Comune di -OMISSIS- ha mosso con l'impugnata ordinanza (ossia quella incentrata sul fatto che il cumulo di rifiuti per cui è causa sarebbe costituito *«da residui di lavaggio di materiale proveniente anche da siti estrattivi diversi da quelli di -OMISSIS-»* e quella incentrata sul fatto che i limi sarebbero stati *«mescolati con il materiale proveniente dalla pulizia dei pozzetti di raccolta delle acque del sito produttivo»*).

Deve infatti rammentarsi che, secondo una consolidata giurisprudenza (*ex multis*, Cons. Stato, Sez. VI, 31 luglio 2020, n. 4866) in presenza di un atto plurimotivato, ossia fondato su una pluralità di ragioni, indipendenti ed autonome l'una dalle altre, è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni per sorreggere l'atto in sede giurisdizionale e, quindi, il

rigetto delle censure proposte contro una di tali ragioni rende superfluo l'esame delle altre ragioni giustificatrici. Dunque il rigetto delle censure relative alla prima delle tre contestazioni mosse alla ricorrente determina il venir dell'interesse all'esame censure aventi ad oggetto le altre due contestazioni.

20. Parimenti infondato, per le ragioni innanzi esposte, è il secondo motivo, con il quale la ricorrente - muovendo dal presupposto che i limi in questione vadano senz'altro qualificati come "rifiuti di estrazione" di cui l'art. 3, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 117 del 2008 e, come tali, per effetto dell'art. 185, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 152 del 2006 siano sono esclusi dall'ambito di applicazione della normativa generale sui rifiuti, contenuta nella parte IV del medesimo decreto legislativo - contesta la pretesa del Comune di applicare al cumulo per il quale è causa la disciplina relativa alle discariche di rifiuti di cui al d.lgs. 36 del 2003 e la disciplina di cui alla parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006, con particolare riferimento all'art. 183, comma 1, che alla lett. aa) e alla lett. bb) definisce, rispettivamente, lo "stoccaggio" ed il "deposito temporaneo" di rifiuti.

Anche a voler ammettere che l'intero cumulo sia costituito esclusivamente da limi derivanti dalla lavorazione del materiale estratto dalla cava -OMISSIS- (ossia che i limi in questione non derivino dalla lavorazione del materiale estratto da altre cave e non siano oggetto di alcun tipo di contaminazione), si deve ribadire che - come correttamente evidenziato nelle Linee guida approvate con la delibera della Giunta provinciale n. 1850 del 2015 (non impugnate con il presente ricorso) - i limi si configurano come rifiuti di estrazione, con conseguente applicazione della disciplina posta dalla parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006 e dal d.lgs. n. 36 del 2003, «quando derivano dalla lavorazione dei soli materiali della cava/miniera e vengono riutilizzati nella medesima secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. n. 117/2008». Invece, sempre secondo le predette Linee guida, «in tutti gli altri casi» - ossia quando i limi non «derivano dalla lavorazione dei soli materiali della cava», oppure non vengono riutilizzati «secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. n. 117/2008» - trova integrale applicazione della disciplina posta dalla parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006 e dal d.lgs. n. 36 del 2003, e quindi per le operazioni di stoccaggio, che costituiscono attività di trattamento di rifiuti, necessitano di un'apposita autorizzazione. Per tale ragione nell'ultimo paragrafo del punto 5 delle Linee guida viene precisa che: «La qualificazione del materiale e conseguentemente le modalità di deposito dello stesso, in riferimento a quanto sopra riportato, devono essere previste ed approvate nei piani di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi del D.Lgs. n. 117/2008».

Dunque - una volta acclarata l'infondatezza delle censure dedotte con il primo motivo di ricorso avverso la prima delle contestazioni mosse dal Comune, perché non esiste un piano di gestione redatto ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 117 del 2008 che consenta la creazione di un cumulo di limi di -OMISSIS- e neppure di -OMISSIS- mc - prive di ogni fondamento risultano anche le censure in esame, non ravvisandosi né la dedotta violazione degli articoli 183 e 185, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 152 del 2006, né la dedotta violazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 36 del 2003. Difatti il Comune di -OMISSIS- - attenendosi a quanto previsto dalle suddette Linee guida e conformandosi al parere reso dell'APPA con la nota prot. n. -OMISSIS- - con l'impugnata ordinanza del -OMISSIS- ha correttamente qualificato l'intero cumulo come discarica non autorizzata e, di conseguenza, ha ordinato alla ricorrente di procedere alla «caratterizzazione dell'intero cumulo di materiale di -OMISSIS- metri cubi che si connota totalmente come rifiuto» e di presentare «un piano di gestione dei rifiuti costituenti l'intero cumulo di circa -OMISSIS- metri cubi al fine della rimozione, dell'avvio a recupero o smaltimento e al ripristino dello stato dei luoghi».

21. Il terzo motivo - con il quale la ricorrente contesta l'impugnata ordinanza del -OMISSIS- anche nella parte in cui conferma la qualificazione dei rimanenti -OMISSIS- mc di limi derivanti dall'attività estrattiva come rifiuti da rimuovere, ribadendo che la stima (indicata nel progetto esecutivo della cava) di -OMISSIS- mc di limi destinati al ripristino e alla costruzione di un tomo paramassi costituisce un mero dato previsionale e lamentando che, seppure la quantità eccedente i -OMISSIS- mc non dovesse essere utilizzabile all'interno del perimetro di cava per il ripristino finale, comunque il Comune avrebbe dovuto consentirne il trasporto nelle altre cave gestite dalla ricorrente - è palesemente inammissibile per carenza di interesse.

È infatti fondata l'eccezione processuale sollevata dalla Provincia sul presupposto che l'illegittimità del cumulo, per la parte che eccede i -OMISSIS- mc, è stata già contestata alla ricorrente con l'ordinanza -OMISSIS- e questo Tribunale con la sentenza -OMISSIS- (neppure appellata) ha rigettato la domanda di annullamento di tale provvedimento.

Inoltre non vi è dubbio che il Comune di -OMISSIS- debba provvedere sull'istanza formulata dalla ricorrente con la nota del -OMISSIS-, con la quale, contestualmente alla presentazione del «piano di gestione dei rifiuti costituenti l'intero cumulo di circa -OMISSIS- metri cubi» richiesto con l'impugnata ordinanza del -OMISSIS-, ha chiesto al Comune di poter «mantenere i rifiuti di lavorazione nell'ambito della cava - anche alla luce dei risultati delle analisi che evidenziano la sostanziale assenza di elementi inquinanti - evitando il trasporto di così ingenti quantità di materiale nelle discariche presenti nel territorio che già presentano difficoltà di ricezione», ovvero, in subordine, di consentire il trasporto dei residui di lavorazione nelle altre cave gestite dalla ricorrente medesima nel territorio della Regione Veneto.

22. Da ultimo, palesemente improcedibile per carenza di interesse (ancor prima che infondato) è il quarto motivo, sul quale si fonda la domanda di annullamento dell'impugnato provvedimento del -OMISSIS-, con cui è stata concessa una proroga di soli -OMISSIS- giorni per la presentazione del piano di gestione richiesto con l'ordinanza del -OMISSIS-, a fronte della richiesta di assegnazione di un congruo termine, comunque non inferiore a 120 giorni.



A tal riguardo è sufficiente ribadire che, come eccepito dal Comune e dalla Provincia, la ricorrente ha provveduto a produrre il predetto piano di gestione in data -OMISSIS-, ossia allo scadere del trentesimo giorno di proroga, il che comunque conferma la congruità della proroga concessa.

23. La reiezione della domanda di annullamento dell'impugnata ordinanza del -OMISSIS-, conseguente all'accertamento dell'infondatezza delle censure relative alla prima contestazione mossa dal Comune di -OMISSIS- e delle restanti censure, determina evidentemente il rigetto della domanda di risarcimento dei danni causati da tale ordinanza, non essendo configurabile il requisito dell'ingiustizia del danno.

24. In applicazione della regola della soccombenza le spese di lite, liquidate nella misura indicata nel dispositivo, devono essere poste a carico della società ricorrente. Nulla si deve disporre con riferimento alle Amministrazioni statali evocate in giudizio per mero tuziorismo e non costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 160/2020, lo respinge perché infondato.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite, complessivamente liquidate nella misura di euro 4.000,00 (quattromila/00), di cui 2.000,00 (duemila/00) in favore del Comune di -OMISSIS- e 2.000,00 (duemila/00) in favore della Provincia autonoma di Trento, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento della denominazione nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società ricorrente.

*(Omissis)*